

## **Comune di SAGRON MIS**



# **RAFFRONTI**

## **NORME DI ATTUAZIONE**

aggiornate alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n.8-61/Leg)

- Adozione definitiva -

Il tecnico



## LEGENDA

**In nero** = testo precedente non variato

**in giallo** = testo eliminato in adozione preliminare

**in rosso** = testo aggiunto in adozione preliminare

**in-giallo** = testo eliminato in adozione definitiva

**in-rosse** = testo aggiunto in adozione preliminare ed eliminato in adozione definitiva

**in blu** = testo aggiunto in adozione definitiva

### TITOLO I - GENERALITA'

#### Art. 1 - Natura, scopi, contenuti e riferimenti della Variante al del P.R.G. di Sagron Mis (P.U.C.)

1. La Variante al II Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Sagron Mis (Piano Urbanistico Comprensoriale- P.U.C) è strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale. Nel territorio del Comune di Sagron Mis esso fornisce le disposizioni in materia di:

- uso del suolo
- infrastrutture territoriali
- tutela dell'ambiente e dei beni storico-culturali
- protezione dai rischi naturali e dalle acque

2. Nella presente forma, la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis ( P.U.C.) modifica, aggiorna e sostituisce il Piano Urbanistico Comprensoriale approvato dalla Giunta Provinciale il 27.08.1993; adeguandosi nel contempo alle indicazioni del Piano Urbanistico Provinciale, approvato con L.P. 9.11.1987, n. 26 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, con tale adeguamento viene ottemperato all'art. 5 comma secondo della stessa legge. Rimane in vigore il Piano Generale degli Insediamenti Storici (P.G.I.S.), approvato dalla Giunta Provinciale il 25.6.1987, e le sue modifiche dalla Giunta Provinciale il 21.05.1993.

Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla L.P. 04.08.2015 n.15 e s.m.i., dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale in esecuzione della LP 15/2015, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione.

3. La Variante al II P.R.G. di Sagron Mis (P.U.C.) è costituita da:

a. Relazione Illustrativa

b. Cartografia, comprendente :

- tavola 01A e 02A "ambientale" scala 1/2000
- tavola 03A "ambientale" scala 1/10000
- tavola 01P e 02P "produttivo" scala 1/2000
- tavola 03P "produttivo" scala 1/10000
- tavola 01CS e 02CS "centro storico" scala 1/500
- 1 tavola in scala 1:10.000 : tavola di progetto n. 26 (variante)
- 1 tavola in scala 1:2.880 : tavola di progetto n.17 (variante)

c. Norme di Attuazione. (variate)

d. Norme di Attuazione relative agli insediamenti storici (PGIS) (variate)

Rimangono in vigore, laddove non variate, le seguenti tavole del P.R.G.di Sagron Mis (P.U.C.):

- Tavola n. 12 e Tavola n. 17 ( scala 1:10.000)
- Tavola n. 17 ( scala 1:2.880)

e. Piano baite

#### Art. 2 - Modalità generali di attuazione

1. L'attuazione della Variante al PRG di Sagron Mis ( P.U.C.) ha luogo osservando le indicazioni contenute nella Cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione nonché secondo gli indirizzi e i criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata.

2. Dove non è previsto uno dei Piani Esecutivi Attuativi di grado subordinato di cui al seguente comma 3, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuta la concessione o l'autorizzazione edilizia, ottenuto

Permesso di costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività e comunicazione manutenzione straordinaria, così come stabilito dalla legge Provinciale in materia urbanistica e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Cartografia indica con apposita grafia i perimetri dei Piani Esecutivi Attuativi di grado subordinato per l'attuazione del P.R.G. (P.U.C.) Essi sono:
- Piani Attuativi a fini generali (P.A.) (ex P.G.Z.)
  - Progetti di Recupero Ambientale (P.R.A.)
  - Piani Attuativi a fini Speciali per l'Edilizia Abitativa (P.A.E.A.) (ex P.E.E.P.)
  - Piani Attuativi a fini Speciali per Insediamenti Produttivi (P.A.I.P.) (ex P.I.P.)
  - Piani di Lottizzazione convenzionati (P.L.C.)

Ove le presenti Norme, o la Relazione Illustrativa, o i rispettivi Allegati, stabiliscano criteri orientativi, i Piani Esecutivi di grado subordinato devono attenersi, nello sviluppo delle loro procedure e dei loro contenuti tecnici. I piani subordinati già approvati dalla Giunta Provinciale, alla data di adozione del P.U.C. da parte dell'Assemblea Comprensoriale, vengono recepiti dal P.R.G.(P.U.C.), ai sensi dell'art. 11 della L.P. 3.8.1970, n. 11 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, con mantenimento della disciplina dei terreni già autorizzata.

a) piani di riqualificazione urbana; (Piani di recupero)

b) piani attuativi per specifiche finalità;

I piani attuativi sono regolamentati ai sensi del Capo III del Titolo II della L.P. n.15/2015 nonché dal Capo I del Titolo II del R.U.E.P. approvato con D.P.P.19,5,2017 n.8-61/Leg. e ss. mm.

4. Per tutto ciò che non risulta specificato nel presente articolo vige quanto stabilito dal Titolo II Capo III Sezione I, II e III della L.P. 15/2015.

4. I Piani Attuativi generali, i Piani Attuativi a fini speciali ed, i P.R.A., sono redatti dal Comune interessato, in conformità alle leggi provinciali in materia.

5. Nel Comune una quota non inferiore al 50% del volume complessivo realizzabile nei Piani Attuativi a fini Speciali per l'Edilizia Abitativa sia in aree di espansione che in aree di completamento e negli insediamenti storici, va riservata a edilizia residenziale pubblica.

6. I P.L.C. sono redatti in osservanza delle leggi provinciali in materia e devono rispettare le destinazioni d'uso, le tipologie edilizie e le indicazioni relative alla viabilità riportate nelle planimetrie del P.U.C. nonché gli indici edilizi ed urbanistici prescritti per ciascuna zona. Gli elaborati dei P.L.C. sono stabiliti dal Regolamento Edilizio. I P.L.C. già approvati dalle Amministrazioni Comunali alla data di adozione della Revisione del P.U.C. rimangono in vigore con gli indici e parametri approvati, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 3 agosto 1970, n. 11 e s.m.i.

7. Il territorio compreso nel Parco di Paneveggio e delle Pale di S. Martino è assoggettato a quanto previsto dal «Piano del Parco» approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 12939 d.d. 11.10.1996. La Giunta Provinciale, con delibera n. 29 del 22.01.2016 ha approvato in via definitiva la revisione/variante del Piano del Parco, ai sensi della Legge Provinciale 11/2007 e dell'articolo 27 e seguenti del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. Il Piano approvato è entrato in vigore in data 3 febbraio 2016, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 2 febbraio 2016.

8 Gli interventi sulle "baite" di cui al successivo articolo 22 sono soggetti alle disposizioni del P.E.M. (Piano Baite) e del "Manuale tipologico" che costituisce parte integrante della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.)

9. Quanto non esplicitamente considerato dalla Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

### Art. 3 - Effetti e cogenza del P.U.C. P.R.G.

1. La Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale comprensoriale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle rispettive destinazioni, e nel rispetto di eventuali vincoli.

2. Si può eccezionalmente derogare alle indicazioni della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) solo per interventi edilizi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico generale. Le richieste di deroga, ai sensi delle leggi in vigore, sono formulate dai Consigli Comunali.

3. Gli immobili e gli usi del suolo che al momento dell'adozione della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) sono in contrasto con le sue disposizioni possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.

## Art. 4 – omissis

### TITOLO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

#### Art. 5 - *Definizioni e prescrizioni di carattere generale*

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per zone ed aree, a seconda che si tratti di:

- urbanizzazioni, ovvero aree edificate o edificabili (Titolo III);
- spazi aperti (Titolo IV);
- aree per infrastrutture (Titolo V);
- sistema ambientale;
- sistema insediativo e produttivo;
- sistema infrastrutturale.

Per ciascuna di queste zone ed aree sono fissate i parametri edificatori, le modalità d'uso del suolo, i tipi di intervento e di edifici o opere ammessi e i relativi criteri di esecuzione. , in ordine ai temi della tutela ambientale che a sua volta è oggetto di trattazione specifica (Titolo VI).

2. Alcune Le definizioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei successivi artt. 5-6-7 hanno carattere generale e valgono per tutte le zone. Esse riguardano:

- i parametri geometrici dell'edificazione (art. 6);
- la classificazione degli interventi edilizi (art. 7);
- la tipologia dei fabbricati (art. 8);
- i condizionamenti generali per l'edificazione (art. 9);
- il dimensionamento dei parcheggi la cui esecuzione spetta ai soggetti degli interventi edilizi (art. 10).

3. Le indicazioni in proposito valgono per tutte le aree e zone. Il presente Capo II, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e ss.mm., di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- a) distanze minime tra edifici;
- b) distanze minime degli edifici dai confini;
- c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.

4. Per i fini di cui al comma 3, il presente Capo II definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze.

5. Le disposizioni del presente Capo II sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.

6. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo Capo II.

#### Art. 5.1 Disposizioni in materia di distanze

1. In relazione alle distanze minime da osservare per la costruzione, ampliamento, demolizione con ricostruzione, sopraelevazione degli edifici e dei manufatti accessori nei confronti di fabbricati, confini, mura e terrapieni, si rinvia all'Allegato 2 della Delibera G.P. n. 2023 di data 03.09.2010, attuativa delle disposizioni normative contenute all'art. 58 della legge urbanistica provinciale.

2. Per gli schemi di calcolo e determinazione delle distanze si rinvia agli schemi inseriti nell'Allegato 2 della delibera G.P. 2023/2010.

### DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

#### Art. 5.2 – Disposizioni generali.

1. Gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, sono definite dall'art. 3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale in esecuzione della L.P.15/2015.

#### Art. 5.3 – Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

Nell'ambito del territorio comunale l'edificazione viene regolamentata sulla base della definizione e dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni stabiliti dall'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm..

## Art. 6 – Equiparazione delle destinazioni insediative tra P.R.G. e D.M.1444/68.

Schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative del piano Regolatore rispetto alla classificazione delle aree di cui al D.M. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 del testo allegato alla Delibera di Giunta provinciale n. 2879 di data 31.10.2008;

CENTRO STORICO	ART. 12	ZONA OMOGENEA TIPO “A”
EDILIZIA MISTA MEDIA DENSITA'	ART. 13.1.b	ZONA OMOGENEA TIPO “B” e “C”
EDILIZIA MISTA BASSA DENSITA'	ART. 13.1.c	ZONA OMOGENEA TIPO “B” e “C”
ALBERGHI	ART. 13	ZONA OMOGENEA TIPO “B” e “C”
AREE COMMERCIALI	ART. 14	ZONA OMOGENEA TIPO “D”
AREE PROD. SETTORE SECON.	ART. 15	ZONA OMOGENEA TIPO “D”
ATTIVA' ZOOTECNICHE	ART. 16	ZONA OMOGENEA TIPO “D”
AREE AGRICOLE	ART. 21	ZONA OMOGENEA TIPO “E”
BOSCHI	ART. 23	ZONA OMOGENEA TIPO “E”
AREE IMPRODUTTIVE	ART. 25	ZONA OMOGENEA TIPO “E”
ATTREZZATURE E SERVIZI	ART. 18	ZONA OMOGENEA TIPO “F”
SPAZI PUBBLICI	ART. 19	ZONA OMOGENEA TIPO “F”
PARCHEGGI	ART. 29	ZONA OMOGENEA TIPO “F”
CAMPEGGI	ART. 17	ZONA OMOGENEA TIPO “F”
CAVE, DISCARICHE, DEPUR.	ART. 26-27	ZONA OMOGENEA TIPO “F”

### Art. 6 - Parametri geometrici dell'edificazione

#### 1. Sf = Superficie fondiaria

E' la superficie del lotto o delle proprietà in cui si realizzano gli interventi edilizi.

#### 2. Ve = Volume emergente

E' il volume emergente dal livello naturale del terreno o del piano di spiccato se questo è a quota inferiore alla linea naturale del terreno. Per ciascuna area o zona possono essere fissati dei volumi emergenti per ciascun fabbricato, alle condizioni stabilite nell'art. 8, comma 12.

#### 3. Vi = Volume interrato

E' il volume al di sotto del livello naturale del terreno o dal piano di spiccato se questo è a quota inferiore alla linea naturale del terreno. E' consentito costruire garage, cantine o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree di insediamento di edilizia mista, ed aree agricole di potenziale sviluppo insediativo, purché le rampe di accesso siano a distanza superiore a 3.00 ml dal confine con le strade pubbliche. E' consentita inoltre la costruzione di garage, cantine e depositi interrati in zona agricola annessi agli edifici esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme per un volume massimo pari al 40% del volume emergente. In tutte le altre zone sono consentite costruzioni interrate fino a volumi max corrispondenti al Ve.

La costruzione di volumi interrati è comunque strettamente collegata alla presenza di un volume emergente.

#### 4. Vt = Volume totale

E' la somma del volume emergente (Ve) e del volume interrato (Vi). Sono considerate «volumi tecnici» le strutture destinate a funzioni complementari o integrative di tipo tecnico per i servizi o gli impianti degli edifici (ascensori, serbatoi dell'acqua, canne fumarie e simili). Ai fini dei parametri edificatori di zona, i volumi tecnici non si computano. I volumi delle logge e dei portici d'uso privato sono computati al 50% Il volume dei portici aperti all'uso pubblico non si computa.

La realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica per gli edifici esistenti all'entrata in vigore del P.U.C. è sempre ammessa purché l'aumento dello spessore delle murature esistenti non superi i cm 10.

#### 5. If = Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il volume emergente (Ve) costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf), espresso in mc/mq.

#### 6. Sc = Superficie coperta

E' l'area rappresentata dalla proiezione orizzontale di tutti i volumi dell'edificio, compresi quelli in aggetto. Pensiline, balconi e gronde non si calcolano fino ad uno sporto massimo di ml 1.50.

#### 7. Su = Superfici utile

E' la somma delle superfici lorde di tutti i locali abitabili o utilizzabili per attività economiche.

#### 8. Rc = Rapporto di copertura

E' la percentuale di superficie fondiaria (Sf) che può essere costruita ( $Sc = Rc \% \times Sf$ ).

#### 9. H = Altezza

E' l'altezza di ciascuna fronte di un edificio misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno), o dal livello naturale del terreno, fino all'estradosso dell'ultimo solaio (nel caso di edifici con copertura piana) o ad un piano virtuale parallelo ad esso, mediano tra l'appoggio delle falde di copertura e il colmo

delle stesse (nel caso queste siano inclinate). Qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti tutto o in parte a quota superiore, rispetto all'andamento naturale del terreno, l'altezza si misura dal livello originario di quest'ultimo come esemplificato dal quadro A.

#### 10. L = Lunghezza delle fronti

E' la misura orizzontale massima di ciascuna fronte il cui sviluppo planimetrico non sia interrotto da riseghe di profondità di almeno ml 1,50. Il presente parametro si applica esclusivamente negli interventi di nuova costruzione.

#### 11. Distanze minime

Sono i distacchi minimi, misurati in proiezione orizzontale, che devono intercorrere tra la proiezione orizzontale dei fabbricati ed i confini di proprietà (Dc), le proiezioni degli edifici fronteggianti (De) o i cigli stradali (Ds), a seconda dei casi. La distanza dai cigli stradali va rispettata anche per i fabbricati interrati. Per ogni altro aspetto relativo alle distanze minime valgono i disposti del Codice Civile.

### Art. 7 - *Categorie degli interventi edilizi* - *Omesso*

#### 1. Si considerano quattro categorie di intervento edilizio:

- a. di conservazione;
- b. di ristrutturazione;
- c. di nuova costruzione;
- d. di demolizione definitiva.


2. Agli interventi di conservazione appartengono quelli di cui all'art. 77 bis della legge provinciale n. 22/91. Con queste opere sono ammesse modifiche delle funzioni degli edifici e dei manufatti esistenti solo laddove indicato dallo strumento urbanistico. Tutti i fabbricati e i manufatti esistenti sono suscettibili di interventi di conservazione. Sono vincolati alla conservazione ed ai relativi interventi i manufatti, gli edifici e i siti normati dai seguenti articoli 12 e 38.

3. Agli interventi di ristrutturazione appartengono quelli di cui all'art. 77 bis della legge provinciale n. 22/91. Salvo che per i fabbricati e i manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma precedente, tutti i fabbricati e manufatti esistenti sono suscettibili di ristrutturazione. Gli edifici non conformi alle prescrizioni funzionali e tipologiche di zona possono essere ristrutturati solo per renderli conformi alle medesime. Per gli edifici esistenti compresi nelle aree dell'art. 9, comma 2, esclusi quelli ricadenti nelle fasce cimiteriali, gli interventi di ristrutturazione possono comportare un aumento del volume emergente fino al 10% di quello esistente, purché non siano superati i parametri massimi stabiliti per ciascuna zona.

4. Negli interventi di nuova costruzione rientrano la nuova costruzione di fabbricati e manufatti su aree libere e la ricostruzione di fabbricati e manufatti su aree liberate mediante la demolizione di strutture esistenti. Ad esclusione dei fabbricati e manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma 2, ogni fabbricato è suscettibile di demolizione e ricostruzione. Le nuove costruzioni e le ricostruzioni devono comunque rispettare le prescrizioni funzionali e tipologiche di zona ed i relativi parametri edificatori.

5. La demolizione definitiva è un intervento che comporta l'eliminazione di manufatti o fabbricati esistenti senza sostituzione o ricostruzione. Ad esclusione di fabbricati e manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma 2, la demolizione definitiva è consentita ovunque. Il progetto di demolizione deve prevedere la sistemazione dell'area libera risultante conformemente alle indicazioni funzionali ed i criteri di ambientazione stabiliti dalle presenti Norme.

### QUADRO A MISURAZIONE DELLE ALTEZZE MASSIME DEGLI EDIFICI



### Art. 8 – Tipologia dei fabbricati

1. Per quanto concerne gli interventi edilizi, si considerano i seguenti tipi fondamentali di fabbricati, e si fissano per ciascun tipo le volumetrie superficiali massime ammissibili zona per zona., salvo quanto disposto dal Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale.

2. Per fabbricati residenziali si intendono genericamente le case per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, (e quelle in multiproprietà, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti). Sono considerate tali anche le case nelle quali, oltre alle abitazioni, si collocano eventualmente studi professionali, laboratori artigianali purchè compatibili con il tessuto urbano (a giudizio quindi dell' ASL o della Commissione Edilizia Comunale) o di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quant'altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le cantine, le legnaie ecc. purchè la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile.(SUN).

3. Per fabbricati turistici si intendono:

- a. gli alberghi, i garni, i motel, i villaggi-albergo, con relativi punti ristoro, come definiti dalla L.P. 16.11.1981 n. 23 n°7/2002- LP n.23/81 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- b. le colonie e le case per ferie di enti, società ed imprese;
- c. i rifugi alpini e gli agritur (purchè identificati puntualmente in cartografia).

4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per raccogliere esclusivamente uffici, attività commerciali e servizi pubblici e privati con le relative attrezzature complementari (depositi, garages, ecc.); ovvero gli edifici residenziali qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile (SUN) o più del 50% sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.

5. Come equipaggiamenti si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi e ricreativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garages, ecc.), pubblici o privati, purché aperti al pubblico.

6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni, le fabbriche, i depositi commerciali e di materiale edile, le rivendite all'ingrosso ed in dettaglio purché in forma di supermercato limitato alla grande distribuzione, i ricoveri per macchinari, le tettoie, i parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali, i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi per manovre dei mezzi e i depositi all'aperto.

7. Per fabbricati zootecnici si intendono quelli destinati specificamente al ricovero e all'allevamento del bestiame per aziende di dimensioni minime pari a 20 U.B.A. e cioè le stalle aziendali e simili, con i loro complementi funzionali: fienili, concimaie, depositi, silos, garages, ecc.

8. Per strutture costruzioni accessorie o rustici si intendono i manufatti edilizi minori così come definiti dall'art.3 comma 4 lettera b) del R.U.E.P., che sono complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della zootecnica e delle attività silvo-pastorali e per il ricovero di animali domestici: «barchi», legnaie, alveari, silos, fienili, concimaie, depositi per attrezzi, chioschi, piccole tettoie, ecc.

Le legnaie e le tettoie possono essere realizzate indipendentemente dal rispetto degli indici volumetrici e parametri di zona nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. abbiano struttura portante completamente in legno e, per le legnaie, pareti in graticcio di legno;

b. le legnaie siano asservite ad edifici adibiti ad abitazione esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme; destinati o da destinarsi ad abitazione e realizzate preferibilmente in adiacenza ad essi o nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri lineari). Le tettoie possono essere asservite anche alle strutture lignee tipo "barchi".

c. Il volume massimo complessivo di legnaia asservita ad un alloggio non superi i mc 70; in caso di più alloggi il volume massimo complessivo per edificio non superi i mc. 100;

La legnaia asservita ad un alloggio non può superare i 25 mq di superficie utile lorda (SUL) e con una altezza del fronte o della facciata max. 2,40m. In caso di più alloggi, la superficie utile lorda (SUL) non può superare i mq 35 e con una altezza del fronte o della facciata max. 2,40m.

d. siano rispettate le distanze minime tra le costruzioni e dai confini disposte dal Codice Civile;


9. E' possibile la realizzazione di "esercizi rurali", di cui alla L.P. 15 maggio 2002 n.7 art. 32 e relativo regolamento di attuazione art. 24 e s.m.i..

Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un'apposita convenzione che il richiedente stipula con il Comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente (art. 32.2 L.p.15-05-2002 N.7)

10. E' possibile la realizzazione di "case sugli alberi" di cui alla L.P. 4-10-2019 n. 19 e relativo Regolamento di esecuzione d.d. 20-10-2015 n.16-30/Leg, nonché di piccole strutture lignee "Star Boxer" rialzate da terra e destinate all'offerta turistica. Gli interventi devono essere sottoposti alla amministrazione comunale, che può ammettere o rigettare l'istanza, che se ammessa deve essere attuata attraverso convenzione urbanistica debitamente approvata.

11. Le legnaie annesse agli edifici costituenti patrimonio edilizio montano tradizionale individuati ai sensi dell'art. 104 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii, "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano", ed utilizzati esclusivamente come residenze temporanee, potranno essere realizzate, una per ogni edificio, con SUL non superiore ai 12 mq e con una altezza del fronte o della facciata max.2,40 m. Nel calcolo della SUL vanno computati anche eventuali manufatti esistenti.

## SCHEMA 1: SCHEMI PER LEGNAIE



8.bis. Per serre si intendono manufatti realizzati in ferro, vetro o materiale sostitutivo, con stabile ancoraggio al suolo e di impianti di acclimatamento, che rispondono ad esigenze di coltivazione agricola a carattere prettamente professionale orto-flori-frutticolo. Queste serre sono ritenute a tutti gli effetti delle costruzioni e devono essere realizzate solo nelle aree agricole. Le distanze dalle costruzioni e dai confini devono essere a norma del Codice Civile.

9-12 Per baite sono da intendersi gli edifici ricadenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli che presentano o presentavano un uso di supporto all'attività agricola, con locali destinati a ricoveri per il foraggio, ai capi di bestiame ed ai lavoratori oppure di presidio del territorio come specificato nel successivo art. 22. Le caratteristiche tipologiche di tali edifici sono individuate e descritte nel Manuale Tipologico di cui all'art. 2 comma 8.

40-13 Salvo che per **quelli rustici** **le strutture accessorie** e per le baite, nei nuovi fabbricati non residenziali di ogni tipo **ed in quelli esistenti**, è ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionale, destinato esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc di volume compresi gli accessori **sempreché il volume lordo fuori terra** destinato all'attività principale sia di almeno 1500 mc.

Questo alloggio non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un edificio separato, ma deve comporsi nel fabbricato cui si riferisce e accorparsi nella sua volumetria.

Esso deve avere nesso di accessorietà funzionale con l'unità immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile e l'impegno del mantenimento di tale nesso deve essere intavolato a carico delle due unità immobiliari.

44-14 Per quanto riguarda i fabbricati o parti di fabbricato costituenti volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche speciali, vale quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale.

42- 15 Qualora, secondo **gli indici e pamateri prescritti**, **le densità fondiarie prescritte**, **le SUL** **le volumetrie** realizzabili fossero superiori a quelle massime consentite per ciascun tipo edilizio, esse andranno frazionate tra diversi fabbricati la cui reciproca relazione dovrà rispettare le prescrizioni in materia delle presenti Norme.

~~13. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, è possibile la costruzione di strutture accessorie e complementari a carattere stagionale, metalliche o lignee, di facile montaggio e rimozione, quali gazebo, pergolati, tettoie e verande, strettamente correlate e funzionali all'attività stessa.~~

14. 16. Le nuove edificazioni o le modifiche a quelle esistenti, sono soggette all'obbligo di presentazione della denuncia o della autorizzazione allo scarico, così come previsto dall'art. 32 comma 1 del TULP. Il Comune valuta la compatibilità dei nuovi interventi di urbanizzazione con le reti e gli impianti di depurazione presenti sul territorio e dispone le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel TULP.

#### **Art. 9 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree. Fasce di rispetto.**

1. Tutto il territorio del Comune è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.

Secondo i limiti di volumetria, **superficie utile netta (SUN)** o di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto **dell'indice di fabbricabilità (I<sub>f</sub>)** e dei rapporti **superficie coperta- superficie libera di copertura (R<sub>c</sub>)** prescritti.

Nel determinare la **volumetria superficie utile netta (SUN)** consentita o il rapporto di copertura ammesso, dopo che sia stato preso in considerazione un determinato lotto in sede di rilascio di una **concessione permesso di costruire**, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto **dei rapporti superficie coperta- superficie libera dei valori di I<sub>f</sub> e R<sub>c</sub>** in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione **concessione**.

Le norme precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore della Variante al P.R.G., nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori **di I<sub>f</sub> e R<sub>c</sub> prescritti**. dei relativi indici di superficie utile netta e di copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del rilascio della concessione originaria.

Salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, l'indice di fabbricabilità si dovrà calcolare sulla superficie catastale del lotto. Qualora esistesse una differenza sostanziale commisurata in più del 10% tra la superficie reale e catastale, per il calcolo degli indici urbanistici, si potrà utilizzare la superficie reale del lotto.

2. Sono inedificabili le seguenti aree:

- a) - le fasce di rispetto cimiteriali **rimangono nei limiti vigenti di 50 ml dal perimetro del cimitero e comunque come indicato in cartografia;**
- b) - le fasce di rispetto di discariche e depuratori (art. 27); **salvo quanto previsto dall'art.27**
- c) - le fasce di rispetto stradale (art. 28); **salvo quanto previsto dall'art.28**
- d) - le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi (art. 36);
- e) - i biotopi e le loro aree di protezione (art. 37);
- f) - le aree ad alto rischio archeologico (art. 39);
- g) - le aree di difesa paesaggistica (art. 40);
- h) - le aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva (art. 43);
- i) - **le aree agricole rese inedificabili a seguito di trasformazione da area destinata ad insediamento secondo quanto previsto dall'art. 4 e 4bis della L.P. 15/2015 ( art. 48 comma 13).**

3. L'edificazione è assoggettata a procedure e cautele speciali nelle seguenti aree:

- le aree di tutela ambientale provinciale (art. 31);
- le aree sensibili ai fini della valutazione di impatto ambientale (art. 36);
- i manufatti e i siti di rilevanza culturale (art. 38);
- le aree a rischio archeologico (art. 39);
- le aree comprese nel Parco di Paneveggio e delle Pale di S. Martino (art. 42);
- le aree di controllo geologico idrologico, valanghivo e sismico (art. 44).
- le aree di Protezione di pozzi e sorgenti selezionati (art. 45).

In presenza di elettrodotti di alta tensione, si dovrà produrre, in relazione al calcolo della Distanza di prima Approssimazione (DPA) così come definita nel D. Dirett. 29.05.2008, la verifica tridimensionale della posizione di fabbricato rispetto alla fascia di rispetto, verificando che l'edificio non ricada all'interno di essa. Con riferimento alle fasce di rispetto da linee aeree e non, si adottano i criteri come da D. Dirett. 5 luglio 2008 n.156 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

4. Volumi interrati:

E' consentito costruire garage, cantine, bagni o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree di insediamento di edilizia mista, sino al raggiungimento di una superficie utile lorda (SUL) dell'edificio asservito, purché le rampe di accesso siano a distanza congrua dal confine con le strade pubbliche o comunque non di pregiudizio all'accesso della viabilità pubblica.

La costruzione di interrati è comunque strettamente collegata alla presenza di una superficie utile lorda SUL (escluse strutture accessorie e rustici), salvo quanto previsto dalla del. della Giunta Provinciale n.3173 dd. 13.12.2002.

In tutte le altre zone sono consentite costruzioni interrate fino al raggiungimento della SUL dell'edificio asservito.

4.5 «Area edificabile» è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria.

L'indicazione di edificabilità della Variante al PRG del Comune (P.U.C.) e degli strumenti di grado subordinato non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo le norme stabilite e le disposizioni vigenti.

6. La realizzazione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale è sempre consentita per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici (art.56 Regolamento Urbanistico-Edilizio PAT).

7. Gli interventi di interesse pubblico possono beneficiare dell'istituto di deroga urbanistica, conformemente a quanto stabilito dall'art. 53 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale e dall' Allegato C "Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica".

8. Sono ammessi elementi di ~~arredo~~ arredo e di sistemazione delle aree pertinenziali degli edifici, secondo quanto disciplinato dall'art.26 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale.

#### **Art. 10 - Parcheggi a carico dei titolari delle opere**

1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso di quelle esistenti

Per tutti gli interventi relativi a nuove costruzioni o di trasformazione d' uso di edifici esistenti o di ricostruzione devono essere dotati riservati di adeguati spazi a parcheggio, a seconda della funzione dell'edificio, a norma art.73 60 della L.P. 15/2015 n°22/91 e delibere G.P. n°1559 del 17.02.1992 e n°12258 del 03.09.1993, alle quali si rimanda per il computo dei volumi e/o dei parametri di riferimento e del regolamento urbanistico-edilizio della provincia (Capo III "spazi di parcheggio" art. da 13 a 21 e Tabella A "Spazi di parcheggio-Funzioni e Standard") , ai quali si rimanda.

2. I parcheggi possono essere ricavati all'esterno dell'edificio cui sono destinati, purché nelle aree di pertinenza e nelle immediate vicinanze.e comunque in conformità all'art. 15 del Regolamento sopracitato e possono essere altresì realizzati in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dell'art. 55 del Regolamento stesso.

3. Nei centri storici i parcheggi vanno di norma realizzati all'interno degli edifici ove possibile, anche modificando le aperture esistenti, compatibilmente con il manufatto, oppure recuperando eventuali volumi accessori.

### **TITOLO III - URBANIZZAZIONI**

#### **Art. 11 - Le urbanizzazioni**

1. Per urbanizzazioni si intendono le aree riservate a tutti i tipi di insediamenti, esistenti o di progetto, diversi dall'edilizia rurale, boschiva e pascoliva sparsa negli spazi aperti. Le urbanizzazioni indicate nelle tavole comprendono:

- i centri storici (art. 12);
- gli insediamenti di edilizia mista (art. 13);
- gli insediamenti commerciali di livello provinciale (art. 14);
- gli insediamenti industriali, artigianali e commerciali (art. 15);
- gli insediamenti per attività zootecniche (art. 16);
- i campeggi (art. 17);
- gli equipaggiamenti: attrezzature e servizi (art. 18);
- il verde pubblico attrezzato e le aree sportive all'aperto (art. 19).

2. I parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di insediamento e fabbricato ammesso.

3. Unitamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi, è fatto obbligo di predisporre e presentare una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di ~~cura~~ cura e di riposo, parchi pubblici ed insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore, richiamate al comma 2, art. 8 della Legge 447/95 (strade, impianti sportivi, ecc.) in modo tale da definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare della autorizzazione all'edificazione, in relazione ai disposti dell'art. 8 del D.P.R. n.142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1995, n.447"; ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge medesima, le domande per il rilascio di permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico.

#### **Art. 12 - Centri storici**

1. Nelle aree appositamente indicate in cartografia vigono le prescrizioni del Piano Generale degli Insediamenti Storici (P.G.I.S.) e quanto contemplato nella L.P.15/2015 e R.U.E.P.

Ogni edificio compreso nei centri storici, nei nuclei sparsi o individuato come edificio o manufatto isolato ha una scheda di riferimento sulla quale è indicata la categoria d' intervento che gli è stata attribuita. La categoria d' intervento è indicata anche sulle tavole relative.

Qualsiasi ampliamento volumetrico inserito nelle relative schede degli edifici del centro storico deve intendersi in superficie utile netta (SUN).

Per gli aspetti di specifiche disposizioni di tutela, si rimanda all' art.38 "Manufatti e siti di rilevanza culturale" delle presenti Norme di Attuazione.

~~Oltre ai vincoli diretti e indiretti di tutela dei beni culturali, rilevabili sia dalla cartografia di PRG, che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate, ogni intervento è subordinato alla verifica di interesse ed alle disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 50 del D.Lgs. 22-01-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". A titolo indicativo, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, per esempio, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.~~

~~2. Le p.ed.60-61 site in loc. Vori, assegnate alla categoria "Ricostruzione", possono avere destinazione d'uso residenziale, turistica, artigianale, commerciale.~~

### Art. 13 - Insedimenti di edilizia mista

1. Gli insediamenti di edilizia mista esistenti e di progetto sono di tre **due** tipi:

- a. di alta densità; **omesso**
- b. di media densità; **(B2)**
- c. di bassa densità. **(B1)**

Tutti sono assegnati a funzioni abitative, ricettive, commerciali, turistiche, senza che siano prefissate le quote delle rispettive superfici o volumetrie.

Gli edifici esistenti, le loro pertinenze e le aree di espansione **contrassegnati con la lettera «AL»** indicati con **relativa simbologia (Area alberghiera)** sono vincolati all'uso alberghiero disciplinato dalla L.P.7/2002 e s.m. 16.11.1981 n. 23 ed eventuali modificazioni ed integrazioni **secondo quanto specificato dall'art. 8 comma 3 delle presenti norme.** In particolare, **per le espansioni, per le nuove aree, indicate con relativa simbologia,** il vincolo alberghiero si estende all'intera superficie di ciascuna area individuata. **independentemente dalla posizione cartografica della dicitura «AL».** **Qualsiasi intervento che riguardi le strutture ricettive deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale al Titolo IV Capo III "Disposizioni in materia di strutture alberghiere, strutture ricettive all'aperto e di esercizi rurali".**

Sugli edifici alberghieri predetti è ammesso l'incremento **di superficie utile lorda (SUL) del volume totale** pari al 10%, per gli edifici ricadenti negli insediamenti di edilizia di media **o alta densità**, ed al 20%, per gli edifici ricadenti negli insediamenti di bassa densità, di quello esistente all'entrata in vigore del presente Piano, sempreché esso sia destinato esclusivamente alla realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e funzionale richiesti dalle normative vigenti in materia, comunque senza aumento della ricettività complessiva degli edifici. In tal caso non si dà luogo all'applicazione dei parametri relativi **al volume massimo (Ve max) ed all'indice fondiario massimo (If max) a superficie coperta- superficie libera.**

Gli edifici **contrassegnati con le lettere «CO»** indicati con **relativa simbologia** sono vincolati ad uso di colonia **casa per ferie (colonia)** o a strutture del turismo sociale **socio-educativo** oppure possono essere convertiti in fabbricati turistici **o attrezzature e servizi.**

**Nei medesimi edifici individuati con le lettere «CO» è possibile la destinazione «per servizi dell'istruzione» di cui all'art. 18 comma 1 lett. b.**

### B. INSEDIAMENTI MISTI AD ALTA DENSITA'

	TIPI DI FABBRICATI AMMESSI		
	residenziali	turistici	terziari
Ve max: mc	3600	9000	3600
If max: mc/mq	3	3,5	3,5
min: mc/mq		2,5	2,5
Rc max: %	50	40	60
min: %		30	
H max: m	11,5	14,5	11,5
min: m	7	10	7
L max: m	40	40	40
Dc min: m	5	10	5
De min: m	10	15	10
Ds min : m	V.articolo 28		
Parcheggi :	V.articolo 10		

13.1 c C. INSEDIAMENTI MISTI A MEDIA DENSITA' (B2)

	TIPI DI FABBRICATI AMMESSI		
	residenziali	Turistici - Alberghieri	terziari
Ve max: mc	2800	6000	2800
Superficie Utile Netta max	780 mq	1574 mq	mq 736
If max: mc/mq	2,5	3	3
min: mc/mq		1,5	1,5
indice di utilizzazione fondiaria :			
max :	0,70 mq/mq	0,79 mq/mq	0,79 mq/mq
min :		0,40 mq/mq	0,40 mq/mq
Rc max: %	50	40	50
min: %		30	
interrati	Vedi art.9,4	Vedi art.9,4	Vedi art.9,4
Altezza dell'edificio			
H max : m	11.5	13	10.5
min : m	7	7	7
Altezza del fronte:			
max – min:	10,5 – 6 ml	12 – 6 ml	9,5 – 6 ml
Lunghezza del fronte			
max: m	30	30	30
Numero di piani max:	4	4	3
Dc min: m	5	10	5
Vedi norma provinciale in materia di distanze	norma provinciale	norma provinciale	norma provinciale
De min: m	10	10	10
Vedi norma provinciale in materia di distanze	norma provinciale	norma provinciale	norma provinciale
Ds min: m	V.articolo 28	V.articolo 28	V.articolo 28
Parcheggi:	V.articolo 10	V.articolo 10	V.articolo 10

D. 13.1.b INSEDIAMENTI MISTI A BASSA DENSITA' (B1)

	TIPI DI FABBRICATI AMMESSI	
	residenziali	Turistici -Alberghieri
Ve max: mc	1300	4000
Superficie Utile Netta max	361 mq	1046 mq
If max: mc/mq	2	2,5
min: mc/mq		1,5
indice di utilizzazione fondiaria :		
max :	0,55 mq/mq	0,65 mq/mq
min :		0,40 mq/mq
Rc max: %	40	30
min: %		15
interrati	Vedi art.9,4	Vedi art.9,4
Altezza dell'edificio		
H max : m	8.5	12
min : m	3.5	10
Altezza del fronte:		
max – min:	7,5 - 2,5 ml	11 - 9 ml
Lunghezza del fronte		
max: m	12	15
Numero di piani max:	3	4

Dc min: m Vedi norma provinciale in materia di distanze	norma provinciale	norma provinciale	10
De min: m Vedi norma provinciale in materia di distanze	norma provinciale	norma provinciale	15
Ds min: m	V.articolo 28	V.articolo 28	
Parcheggi:	V.articolo 10	V.articolo 10	

2. Sono ammesse tutte le categorie di intervento purché si realizzino edifici e tessuti conformi alle caratteristiche tipologiche di zona.

3. Sono ammessi solo fabbricati di tipo residenziale, turistico e terziario. Le strutture accessorie di cui all' art. 8 comma 8 sono ammesse eccezionalmente e solo se si tratta di manufatti al servizio del mantenimento del verde privato o di depositi di stretta pertinenza nell'edificio principale. Le legnaie di cui all'art. 8 comma 8 sono ammesse, ma nel caso di legnaie a servizio di più abitazioni esse vanno accorpate in un unico volume, che in ogni caso non può essere considerato un fabbricato.

4. Per ciascun tipo di insediamento di edilizia mista vanno rispettati i parametri edificatori di cui ai quadri B, C, D. Per interventi di costruzione di residenze turistico-alberghiere di cui all'art. 3, comma 5, della L.P. 16.11.1981 n. 23 ed eventuali modificazioni ed integrazioni come previsto dalle Leggi di settore, si applica, in luogo del volume massimo dei parametri previsti per gli edifici residenziali, quelli assegnati agli edifici turistici, fermi restando tutti gli altri indici residenziali.

Fatto salvo quanto disposto dal presente comma, le deroghe, agevolazioni e parametri comunque previsti per gli alberghi dalla Variante al P.R.G. del Comune ( P.U.C.) non sono ammessi per le residenze turistico -alberghiere né per gli esercizi alberghieri che si trasformino in residenze turistico-alberghiere, né per gli esercizi alberghieri aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto.

Non è consentita la trasformazione in residenza turistico-alberghiera di esercizi che abbiano già utilizzato le predette deroghe e agevolazioni, che abbiano una ricettività superiore ai 25 posti-letto

5. Negli insediamenti di edilizia mista esistenti le aree libere non sono edificabili fuori terra se non per ampliamenti accorpatisi di edifici esistenti, o per demolizione e ricostruzione, qualora l'accorpamento o la ricostruzione risulti possibile secondo i parametri edificatori di zona. Gli ampliamenti non possono riguardare comunque degli edifici di cui all'art. 8 comma 8, con esclusione degli edifici in muratura. In sottosuolo è ammessa la realizzazione di nuovi garages; tali costruzioni non sono successivamente ampliabili fuori terra.

6. Per gli edifici residenziali esistenti alla data in vigore della presente Variante al PRG è consentita, ai soli fini dell'utilizzo del sottotetto, la realizzazione di soluzioni tradizionali (abbaini, controtimpani,ecc.) o la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza max esterna prevista.

7. Gli aumenti di volume di cui al precedente punto 6. sono subordinati all'esecuzione contestuale di opere necessarie per ottenere la riqualificazione formale dell'intero edificio.

8. Eventuali interventi in fascia di rispetto di corsi d'acqua sono soggetti alla LP 18/76. Eventuali interventi ricadenti in area di attenzione dal punto di vista della pericolosità dovuta a fenomeni torrentizi / fluviali individuata nella Carta della pericolosità, in fase di progettazione, devono essere supportati da un approfondimento idraulico che valuti la compatibilità degli stessi con la pericolosità.

9. Nella p.ed. 71/1 è ammessa la destinazione d'uso artigianale, con lavorazioni che devono essere compatibili con la destinazione d'uso residenziale ed in generale di "edilizia mista" di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 14 - Insediamenti commerciali di livello provinciale**

1. L'area commerciale di livello provinciale è destinata all'esercizio di attività all'ingrosso e a centri commerciali al dettaglio, in conformità alle previsioni del piano provinciale di politica commerciale.

In queste aree possono trovare insediamento le attività commerciali così come definite nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale art.11 comma 2 e art.13 L.P.30,luglio 2010 n.17 – disciplina dell'attività commerciale-e ss.mm.

2. Vi sono ammessi i fabbricati di cui al comma precedente tutti gli interventi ma solo per edifici di tipo produttivo e terziario con i seguenti parametri:

a. Ve max: 5000 mc

b. If max: 3,00 mc/mq

If min: 2,00 mc/mq

a.c. Rc max: 60%

Rc min: 30%

b.d. Altezza massima dell'edificio H max: 9 m

Altezza minima dell'edificio H min: 5 m

c.e. Lunghezza del fronte max: 40 m

d.f. Dc min: 7,5 m normativa provinciale in materia di distanze

e.g. De min: 15 m **normativa provinciale in materia di distanze**

f.h. Ds min: vedi articolo 28

g.i. Parcheggi: vedi articolo 10 e dotazione per superfici commerciali (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale art.11 comma 2 e art.13 L.P.30,luglio 2010 n.17 e ss.mm.)

#### **Art. 15 - Insedimenti industriali, artigianali e commerciali**

1. Gli insediamenti industriali ed artigianali e commerciali - di interesse provinciale, locale e di riserva, come indicato in Cartografia - sono assegnati alle attività produttive del settore secondario quali:

- a. produzione industriale e artigianale di beni;
- b. lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c. stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d. impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.

e. commercializzazione dei relativi prodotti

**Nell'ambito dei singoli insediamenti sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti.**

In dette aree, qualsiasi intervento deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale al Titolo IV Capo II "Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario".

2. Negli insediamenti di progetto situati in aree di espansione l'utilizzo delle aree è ammesso solo attuando i P.I.P. Piani attuativi di cui all'art. 2 comma 4.

3. L'utilizzo degli insediamenti di riserva di interesse provinciale richiede l'autorizzazione della Giunta Provinciale di cui all'art. 16 comma 5 delle Norme di attuazione del P.U.P. Fino a quando la loro utilizzazione non è autorizzata, negli insediamenti di riserva sono consentite provvisoriamente attività e usi produttivi del suolo (segnatamente agricoli o zootecnici) che richiedano solo l'eventuale costruzione di strutture accessorie o rustici facilmente asportabili.

4. E' ammessa ogni categoria di intervento, ma solo per fabbricati di tipo produttivo di cui all'art. 8 comma 6, secondo i seguenti parametri:

a. Ve max: 5000 mc

b. If max: 3,00 mc/mq If min: 2,00 mc/mq

c. Rc max: 60%; Rc min: 30%

d.1 H max: 9 m; (Altezza massima dell'edificio; possono superare la predetta altezza solo i volumi tecnici e per inderogabili esigenze tecniche ed economiche)

d.2 H min: 5 m (Altezza minima dell'edificio)

e. Lunghezza del fronte max: 40 m

f. Dc min: 5 m **normativa provinciale in materia di distanze**

g. De min: 15 m **normativa provinciale in materia di distanze**

h. Ds min: vedi articolo 28

i. Parcheggi: vedi articolo 10

5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n.38 – 110/Leg. Dd. 26.11.1998 e L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm) e per questo potranno essere previste adeguate fasce cuscinetto atte a garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere tecnico a carico dell'area produttiva.

6. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP;

Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il piano regolatore generale può individuare zone con carattere multifunzionale nelle quali sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio. Le zone con carattere multifunzionale possono inoltre essere individuate dal piano territoriale della comunità come compatibili all'insediamento delle grandi strutture di vendita con le procedure di localizzazione stabilite con riferimento a tale tipologia commerciale.

#### **Art. 16 - Insedimenti per attività zootecniche**

1. Gli insediamenti per attività zootecniche sono assegnati all'allevamento degli animali in strutture specializzate e ad edifici per la zootecnia ed alla attività di conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono ammessi fabbricati zootecnici, con i loro annessi funzionali quali silos, attrezzature, depositi, rustici e simili, di cui all'art. 8 comma 7.

In dette aree, qualsiasi intervento deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 74 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale nonché al relativo allegato Tabella D "Consistenza media degli allevamenti zootecnici".

2. Per tali edifici sono ammesse tutte le categorie di intervento con i seguenti parametri edificatori:

a. Ve max: 4000 mc per le stalle e gli allevamenti industriali

b. If max: 1,5 mc/mq

lf min: 1,0 mc/mq

c. Rc max: 40%

Rc min: 25%

d. H max: 9 m (Altezza massima dell'edificio)

H min: 5 m (Altezza minima dell'edificio)

e. Larghezza dell'edificio max: 40 m

f. Dc min: 10 m normativa provinciale in materia di distanze

g. De min: - 10 m tra gli edifici interni al lotto;

- 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari

h. Ds min: vedi articolo 28

i. Parcheggio: vedi articolo 10

3. Per gli edifici che prevedano il ricovero di più di trenta unità bovine adulte o capi di bestiame grosso, per gli allevamenti di suini e avi-cunicoli, l'istanza di concessione deve specificatamente indicare le modalità di spargimento e/o eliminazione delle deiezioni.

#### **Art. 17 - Campeggi – Aree di sosta camper**

1. Sono indicate come «campeggi» le aree specificamente attrezzate per esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili o trasportabili per via ordinaria.

Le caratteristiche tecniche dei campeggi sono **comunque definite dalla L.P. 13.12.1990 n. 33 ed eventuali modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione, dalla Lp 4/10/2012 N.19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della L.P. 28/5/2009 n.6, in materia di soggiorni socio-educativi", dal D.P.P. 15/07/2013 n.12-144/leg. "regolamento di esecuzione della LP 4/10/2012 n.19" e s.m.i..**

2. Nei campeggi sono ammessi solo fabbricati per i servizi igienici, gli spacci alimentari, i bar, i ristoranti, i chioschi, le edicole, **le attrezzature per reti tecnologiche, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, erogatori di acqua potabile, impianti igienico-sanitari atti allo scarico liquami, nel rispetto delle vigenti leggi.** ecc. destinati ai campeggiatori e all'amministrazione dei campeggi stessi. Per tali fabbricati sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

a. Ve max 2800 mc

**Superficie utile netta (SUN) massima : 840 mq**

b. **Altezza massima dell'edificio H max:** 8 m

c. **Lunghezza del fronte** max: 30 m

d. Dc min: 5 m **vedi normativa provinciale in materia di distanze**

e. De min: 10 m **vedi normativa provinciale in materia di distanze**

f. Ds min: vedi articolo 28

g. Parcheggio: vedi articolo 10

3. Nei campeggi è ammessa anche la realizzazione di allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili come definiti e nelle misure massime stabilite **dalle leggi di settore dall'art. 2 comma 3. della L.P. 13. 12. 1990 n. 33 ed eventuali modificazioni ed integrazioni**, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri :

**Superficie utile netta massima (SUN): mq 50**

a . Dc min: 5 m

b . De min: 10 m

De min: 5 m tra gli allestimenti

c . Ds min: vedi articolo 28

d. Parcheggio: vedi articolo 10.

4. Nelle aree destinate a sosta camper, il PRG si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia, e conformemente a quanto stabilito dalla Lp 4/10/2012 N.19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della L.P. 28/5/2009 n.6, in materia di soggiorni socio-educativi", dalla D.P.P. 15/07/2013 n.12-144/leg. "regolamento di esecuzione della LP 4/10/2012 n.19" e s.m.i..

5. Nelle aree di sosta per camper sono ammesse solo le attrezzature per reti tecnologiche, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, erogatori di acqua potabile, impianti igienico-sanitari atti allo scarico liquami, nel rispetto delle vigenti leggi. Sono ammessi altresì servizi igienici e chiosco di controllo.

Nelle aree di sosta deve essere garantito un idoneo controllo costante.

Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.

Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo.

6. In loc. "Giasenei" ( catastalmente "Costona"), nella parte dell'area ora a "Campeggio" art. 17, così come individuata con apposita perimetrazione negli elaborati **di Variante al Piano del P.R.G.**, è consentita anche la realizzazione di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, con allestimenti fissi e mobili, così come definiti e nelle misure massime stabilite dalle **leggi di settore a L.P. 13.dicembre.1990 n. 33; L.P. 15.maggio.2002 n. 7 ed eventuali modificazioni ed integrazioni**, nonché la realizzazione di percorsi, attrezzature ed allestimenti per il tempo libero.

In questa area, per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri valgono i seguenti parametri:

TIPI DI FABBRICATI AMMESSI	
	TURISTICI
Ve max: mc Superficie utile netta massima (SUN)	4000 mq 1046
Rc max: %	30
H max: m (Altezza massima dell'edificio)	12
Lunghezza del fronte max: m	20
Dc min: m	Vedi norma provinciale 5
De min: m	Vedi norma provinciale 10
Ds min: m	Vedi art. 28
Parcheggi:	Vedi art. 10

7. Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo.

#### **Art. 18 - Equipaggiamenti: attrezzature e servizi**

1. Per «equipaggiamenti» si intendono le aree, gli edifici, le strutture e gli impianti assegnati ad attrezzature e servizi, pubblici o privati, esistenti ovvero di progetto. La cartografia individua i seguenti equipaggiamenti:

- a. municipali o comprensoriali di servizio civile;
- b. per servizi dell'istruzione e strutture ricettive complementari ai medesimi;
- c. per servizi assistenziali e sanitari;
- d. per attrezzature religiose;
- e. per cimiteri;
- f. per attrezzature e servizi ricreativi e culturali;
- g. per servizi di trasporto collettivo;
- h. per servizi di vigilanza e protezione civile;
- i. per attrezzature e servizi dei corpi militari di stato;
- l. per macelli;
- m. per edifici ed attrezzature sportive coperte;
- n. per servizi del Parco Naturale.

Laddove il tipo di equipaggiamento non è specificamente individuato, l'uso del suolo e la funzione dei fabbricati saranno stabiliti dalle Amministrazioni Comunali mediante programmi specifici di attuazione della Variante al P.R.G. del Comune (P.U.C.). In tali interventi si applicano gli indici e parametri stabiliti dal presente articolo per ciascun tipo di fabbricato previsto; In dette aree, qualsiasi intervento di interesse pubblico può beneficiare dell'istituto di deroga urbanistica, conformemente a quanto stabilito dall'art. 53 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale e dall' Allegato C "Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica".

2. Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ma limitatamente ai tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all'art. 8 comma 5.

3. I parametri dell'edificazione saranno definiti dalla progettazione attuativa nel rispetto di quanto specificato nel quadro E. seguente per le nuove costruzioni relative gli equipaggiamenti di cui al precedente comma 1.

	RC MAX	H MAX Altezza massima dell'edificio	DC MIN	DE MIN	DS	PARCH.
Lett.a « b	50% 30%(1) 50%(2)	10.5 m 10.5 m	5 m « «	10 m (4) « «	v.art. 28 vedi normativa provinciale « «	v. art. 10 vedi normativa provinciale « «
« c	40%	12 m	«	«	«	«
« e	30%	12 m	«	«	«	«
« f	50%	10.5 m	«	«	«	«
« g	50%	10.5 m	«	«	«	«
« h	35%	9.5 m	«	«	«	«
« i	35%	9.5 m	«	«	«	«
« l	40%	12 m	«	«	«	«
« m	40%(3)		«	«	«	«
« n(5)	50%	10.5 m	«	«	«	«

(lettera d= omessa)

- (1) asili nido e scuole materne
- (2) altre scuole
- (3) per gli impianti coperti
- (4) comunque non inferiore all'H max dell'edificio realizzato
- (5) Comunque compatibilmente con quanto stabilito dal Piano di Parco

4. Le attrezzature cimiteriali di cui alla lett. e del comma 1 non comprendono le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. Le aree di rispetto cimiteriale sono disciplinate dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/2015. Come prescritto nel Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale ( art. 9 commi 2 e 3) nelle aree di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale e possono essere realizzati, se la destinazione di zona del PRG lo consente, i seguenti interventi:

- a) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio e ampliamenti di quelle esistenti;
- b) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
- c) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
- d) a distanza di almeno 25 metri dal cimitero, attrezzature sportive di modeste dimensioni, prive di tribune e di altre strutture per la presenza di pubblico;
- e) a distanza di almeno 51 metri dal cimitero, gli interventi previsti dal Capo VI del Titolo IV della legge provinciale.

5. Per quanto concerne il soddisfacimento degli standard urbanistici si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 59 della L.P. n.15/2015 e s.m.i.

6. Per quanto riguarda edifici pubblici e di interesse pubblico, devono essere soddisfatte le disposizioni di cui alla L.P. 2/2018 relativa allo sviluppo della mobilità di biciclette, ecc.

#### **Art. 19 - Verde pubblico attrezzato e aree sportive all'aperto**

1. Sono quelli di proprietà e/o di utilizzo prevalentemente pubblico. ~~quali: parcheggi, piazzali, slarghi, pertinenze di servizi pubblici, giardini pubblici, parchi, aree ecologiche....~~  
Essi sono luoghi d'esercizio di attività pubbliche (quali incontri, mercati, feste, cortei, spettacoli,...); tale uso dovrà essere facilitato anche attraverso la scelta di idonee sistemazioni.

Tali fabbricati potranno essere realizzati solo dall'ente pubblico o in convenzione con esso ed essere aperti all' uso pubblico.

2. E' consentita solamente l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione ed la manutenzione del verde, chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, servizi igienici, tribune, ecc.

Per questi manufatti sono fissati i seguenti parametri:

- a. Rc max : 2 %
- b. H max : 4 m (Altezza massima dell'edificio)
- c. Parcheggio : vedi articolo 10
- c. Dc min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- d. De min: vedi normativa provinciale in materia di distanze
- e. Ds. min: vedi art. 28

Nelle aree riservate a giardini pubblici ed attrezzature sportive all'aperto è ammessa la costruzione di impianti per il gioco e gli spettacoli all'aperto e di campi sportivi.

3. Sono vietati l'abbattimento degli alberi esistenti e delle siepi e l'alterazione degli elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza comprovate necessità connesse con le esigenze di manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti, in ordine alle funzioni loro assegnate

## TITOLO IV - GLI SPAZI APERTI

### Art. 20 - Gli spazi aperti

1. Per spazi aperti si intendono tutte le aree diverse dalle urbanizzazioni, ovvero i suoli non urbanizzati e da non urbanizzare, in quanto riservati alle funzioni produttive del settore primario, e i terreni improduttivi non urbani.

Negli spazi aperti gli interventi di nuova costruzione sono consentiti solo per lo svolgimento di attività agro-silvo-forestali. I relativi parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di area.

2. L'integrità e la buona tenuta degli spazi aperti si devono coordinare con la loro utilizzazione in una prospettiva generale di tutela del territorio. Pertanto tutti gli interventi previsti o comunque ammessi vanno eseguiti con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli seguenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni relative alla tutela ambientale di cui al Titolo VI e alla protezione dai rischi naturali di cui al Titolo VII.

3. Rientrano negli spazi aperti:

- le aree agricole (art. 21)
- i boschi (art. 23)
- i pascoli (art. 24)
- le aree improduttive ed i ghiacciai (art. 25)
- le cave (art. 26)
- le discariche R.S.U., le discariche per materiali inerti, i centri di rottamazione ed i depuratori (art. 27).

4. Negli spazi aperti è di norma consentita la sola presenza di edifici rurali e rustici, di fabbricati forestali, di malghe e di baite. Per la loro rilevanza, le baite sono oggetto di una normativa specifica (art. 22). (vedi Titolo IX)

### Art. 21 - Aree agricole

1. Le aree agricole comprendono quelle «di interesse primario» vincolate dal P.U.P. e quelle che il P.U.P. ha definito «di interesse secondario», esterne alle urbanizzazioni di progetto. Così equiparate, esse sono assoggettate alle medesime prescrizioni edilizie, urbanistiche e di tutela ambientale.

Sono aree individuate dal PUP, definite dal PRG, destinate all'agricoltura e caratterizzate dalla particolare qualità del suolo, che attribuisce loro un ruolo determinante nell'economia provinciale e locale.

Esse si dividono in aree:

- agricole di pregio : quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali o potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerate come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale;
- agricole : quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.

In dette aree, qualsiasi intervento deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale al Titolo IV Capo I "Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio".

Nelle aree destinate dal PRG all'agricoltura, è consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi destinati a deposito per l'attrezzatura agricola o funzionali alle esigenze aziendali, ai sensi degli art.37 comma 2 e nei limiti dell'art. 38 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.U.P.

Fermo restando i limiti sotto il profilo paesaggistico-ambientale stabiliti dal PUP e i parametri edilizi fissati dal PRG, la dimensione dei fabbricati è valutata rispetto alle effettive dotazioni ed esigenze aziendali in ragione delle coltivazioni agricole o dell'attività di allevamento esercitate.

2. Sono ammessi solamente l'attività agricola come funzione principale, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali, ed è ammesso l'agriturismo come funzione complementare.

Nel loro esercizio, ai fini della tutela ambientale, sono vietati:

- a. i cambi di coltura da agricola a forestale che comportano sostanziali trasformazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, a meno che non si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili;
- b. le altre trasformazioni che sovvertono, peggiorandola, la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti e dell'arredo degli spazi aperti;

c. i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

3. Sono ammesse solo strutture ed infrastrutture attinenti le attività agricole e zootecniche e cioè: le abitazioni rurali dei conduttori dei fondi con i loro annessi servizi, gli ambienti agrituristici, le eventuali stalle non specializzate, i rustici, i fienili, i barchi, le serre, i depositi, i silos e simili.

Gli interventi di nuova costruzione dei fabbricati di cui sopra sono ammessi solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio dell'agricoltura. Pertanto essi sono consentiti solo se i titolari delle opere da realizzare sono i conduttori delle Aziende iscritte all'Albo degli Imprenditori Agricoli, Sezione Prima.

In tali aree sono consentiti, è consentita l'eventuale realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze è subordinata agli art.71, 72 e 73 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi agricoli e zootecnici e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta Provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo lordo fuori terra di 400 mc residenziali (solo abitazione) e come da art.37 allegato B del P.U.P., sempre che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I° dell'Archivio provinciale delle imprese agricole, a termini della L.P. 11/2000.

Gli interventi stessi, con l'esclusione della costruzione di nuove abitazioni rurali, sono consentiti anche agli imprenditori iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli, Sezione Seconda.

Sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti purché non siano previsti cambi di destinazione d'uso.

In caso di ricavo di attività di agriturismo, la somma dei volumi della superficie utile netta (SUN) adibita a residenza e ad agriturismo non può superare il 50% del volume totale della superficie utile netta (SUN) delle strutture edilizie. In ogni caso la realizzazione di agriturismi è soggetta a quanto stabilito in materia dalle leggi provinciali (Lp. 30-10-2019 n.10 e suo regolamento di esecuzione e s m. i.).

Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015; per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008. Per gli edifici non compatibili con la destinazione di zona e non pertinenti alla attività agricola e che non siano stati ampliati negli ultimi dieci anni dal 27 agosto 1993 e che risultino dismessi dalla funzione agricola e che non abbiano subito modifiche finalizzate all'uso agricolo dal 25 maggio 1993 all'entrata in vigore delle presenti norme è ammesso:

- la riconversione a fini agricoli e/o il cambio di destinazione d'uso, ammesso nelle aree in edifici residenziali;
- un ampliamento max del 20% rispetto al volume esistente della superficie utile netta (SUN) esistente all'entrata in vigore delle presenti norme per gli edifici con volume emergente inferiore a 1000 mc, superficie utile netta SUN inferiore a 285 mq.
- un ampliamento max del 10% rispetto al volume esistente della superficie utile netta (SUN) all'entrata in vigore delle presenti norme per gli edifici con volume emergente superiore ai 1000 mc, superficie utile netta SUN superiore a 285 mq.

Gli aumenti di volume previsti sono subordinati alla esecuzione contestuale di tutte le opere necessarie per ottenere una qualificazione dell'intero edificio.

Nelle aree agricole è ammessa, anche agli ai non aventi i requisiti sopraccitati e nel rispetto degli indici e dei parametri di zona, la realizzazione di barchi aventi le seguenti dimensioni massime: larghezza 4,00m lunghezza 4,00m altezza dell'edificio 4.40m di 70 mc. In tal caso non si dà luogo all'applicazione del parametro relativo alla Sf minima. I barchi dovranno essere il più possibile uniformati ai tipi tradizionali ed essere in legno. Le concessioni edilizie relative ad essi dovranno fare esplicita menzione della precarietà dei manufatti e stabilire la durata temporale della concessione o comunque la reversibilità dell'intervento.

La realizzazione di piccoli manufatti da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale in area agricola è soggetta alla disciplina dell'art. 112 comma 6 della L.P. 15/2015 e dal RUEP.

Alle baite è assegnato il regime di cui al successivo articolo 22. Titolo IX.

~~Nelle aree agricole, la realizzazione di piste per lo sci da fondo e percorsi equestri attrezzati sono consentiti anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.~~

Eventuali interventi in fascia di rispetto di corsi d'acqua sono soggetti alla LP 18/76.

Eventuali interventi in area agricola ricadenti in area di attenzione dal punto di vista della pericolosità dovuta a fenomeni torrentizi/fluviati, in fase di progettazione, devono essere supportati da un approfondimento idraulico/geologico che valuti la compatibilità degli stessi con la pericolosità.

Eventuali interventi in area a pericolosità moderata, caratterizzati da esteso movimento franoso e dalla possibile esposizione ai crolli rocciosi, devono essere valutati per la compatibilità degli stessi con la pericolosità.

4. Nel computo della superficie totale, ai fini della densità fondiaria, è ammesso accorpamento di più particelle anche non contigue, di proprietà del conduttore o dei conduttori, alle seguenti condizioni:

- riguardino l'azienda agricola;

b. ricadano in ambito comunale o di Comuni limitrofi;  
c. non interessino zone a bosco, a pascolo, improduttive;  
d. siano applicate le disposizioni di cui alla **L.P.15/2015 art.112 art. 25 della Legge provinciale n. 22/91 e successive modificazioni ed integrazioni. A art.62 della L.P.n.1/2008 e della Delib. Della G.P. n.395/2010.**

5. Per gli interventi ammessi dai commi precedenti sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

a. Sf min: 3000 mq

Rc: 1%

b. Ve max: 3000 mc

Superficie utile lorda SUL massima : 1000 mq

Ve max: 200 mc per le strutture precarie;

Superficie utile lorda SUL massima per le strutture precarie : 60 mq con una altezza massima del fronte 2,80m

c. If max: 0,03 mc/mq

d. H max: 8,50 m (altezza massima del fabbricato)

e. Lunghezza del fronte max: 15 m

f. Dc min: 10 m. Per le serre ed i «barchi» la Dc min è ridotta a 5,00 m. **vedi normativa provinciale in materia di distanze**

g. De min: 10 m **vedi normativa provinciale in materia di distanze** tra gli edifici interni al lotto; 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari

h. Ds min: vedi articolo 28

6. Nel Comune di Sagron-Mis, **già dichiarato Comune svantaggiato** ai sensi della L.P. 27.06.1983, n.22 **ed eventuali modificazioni ed integrazioni**, sono indicate le aree agricole di potenziale sviluppo insediativo entro le quali **sono ammessi, salvo quanto specificato al comma 6.1,** gli interventi considerati dall'art. 13 comma 1, lettera c "residenziali" **esclusivamente per residenza ordinaria, "terziari",** e per edifici alberghieri **e. Sono pure ammessi** i fabbricati di cui agli artt. 16, 18 e 19 delle presenti Norme, nonché l'inserimento di attività artigianali di piccole dimensioni, compatibilmente con le funzioni residenziali circostanti, aventi caratteristica tipologica e qualificazione formale congrua alla natura del sito in cui si inseriscono, nel rispetto dei caratteri costruttivi locali.

**Sono vietate coperture piane e strutture in cemento prefabbricato.**

In caso di edifici esistenti inseriti in aree agricole di potenziale sviluppo insediativo, **sarà potrà essere** possibile la demolizione e ricostruzione con recupero dell'intero volume demolito, o secondo i parametri e le destinazioni sopraccitate.

Il Comune dovrà provvedere a riservare (all'interno di aree per insediamenti misti di espansione, di edifici esistenti anche ricadenti negli insediamenti storici o di eventuali aree nelle zone agricole di potenziale sviluppo) una quota non inferiore al 50% del volume edificabile complessivo destinato a Piano Attuativo a fini speciali di Edilizia Abitativa nel proprio territorio ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

**Tutti gli interventi di cui al precedente comma devono essere attuati attraverso convenzioni urbanistiche debitamente approvate.**

6.1 Gli eventuali interventi di cui al comma 6, devono essere sottoposti a deliberazione del Consiglio Comunale, che può ammettere o rigettare l'istanza.

Tutti gli interventi, di cui al precedente comma, ammessi con deliberazione del Consiglio Comunale, devono essere attuati attraverso convenzioni urbanistiche debitamente approvate.

7. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, la nuova edificazione deve risultare accorpata con gli insediamenti esistenti.

Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricoli dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

8. Per esigenze di qualificazione ambientale, i proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e di siepi esistenti o di nuova costruzione, lo sfalcio delle superfici prative, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale, la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi o che risultano indecorosi; essi comunque devono curare la loro occultazione alla vista. Nelle aree agricole è vietata la trasformazione colturale del suolo da agricola a forestale. I Sindaci provvedono con proprie ordinanze, ai sensi del R.D.L. 3.12.1923, n. 3267, e comunque ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni (T.U.L.L.R.O.C.), a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare la corretta tenuta delle aree agricole sotto questi profili.

9. Gli scarichi degli edifici residenziali ed agricoli costruiti nelle aree agricole devono essere conformi al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente.

10. Nelle aree agricole, la realizzazione di piste per lo sci da fondo e percorsi equestri attrezzati è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.

11. **Le aree agricole, individuate in cartografia con apposito simbolo, sono aree precedentemente destinate all'insediamento, ora trasformate in aree inedificabili e che non possono essere soggette al ripristino della**

edificabilità dell'area per un periodo minimo di dieci anni, neppure con ricorso alla procedura di variante. Tali aree sono soggette a quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 e 4 bis della L.P. 15/2015.

~~12. Sulla p.fond.461/1, in loc. Vori, è consentita l'edificazione di legnaia, con le caratteristiche come da art.8 comma 8 delle presenti norme di attuazione, nelle immediate vicinanze ed al servizio delle p.ed. 239/1 239/2.~~

Sulla p.fond. 491/6, in loc. Sagron di Sotto, è consentita l'edificazione di una struttura accessoria, come da art.8 punto a) e di SUL max 48mq e con altezza massima dell'edificio di 4,40m e un parcheggio privato al servizio della p.ed.232/2.

Sulla p.fond. 930/4, in loc. Mis, ~~è~~ può essere consentita l'edificazione di garage e/o posti macchina coperti al servizio della p.ed. 408 e quanto previsto dall'art. 21 comma 6; l'intervento deve essere sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale, che può ammettere o rigettare l'istanza che se ammessa deve essere attuata attraverso convenzione urbanistica debitamente approvata.

Sulle pp.ff.933/2 e 956/1, in loc. Mis, ~~è~~ può essere consentita la realizzazione di un parcheggio al servizio della attività di ristorazione limitrofa; l'intervento deve essere sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale, che può ammettere o rigettare l'istanza che se ammessa deve essere attuata attraverso convenzione urbanistica debitamente approvata.

13. Le aree agricole, individuate in cartografia con apposito simbolo, sono aree precedentemente destinate all'insediamento, ora trasformate in aree inedificabili e che non possono essere soggette al ripristino della edificabilità dell'area per un periodo minimo di dieci anni, neppure con ricorso alla procedura di variante. Tali aree sono soggette a quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 e 4 bis della L.P. 15/2015.

## Art. 22 – Baite -

1. Gli interventi edilizi relativi alle baite, così come definite dall'art. 8 comma 9 delle presenti Norme, devono attenersi alle prescrizioni del presente articolo ed alle indicazioni del Manuale Tipologico di cui all'art. 2, comma 9 delle presenti Norme. ~~Qualsiasi intervento relativo alle Baite è subordinato a quanto espressamente contenuto nelle norme riportate nel fascicolo "Norme Tecniche" allegato al Piano Baite, nonché a quanto contenuto nelle singole "Schede di censimento" relative a SAG01 e SAG02 ed al "Manuale Tipologico" che prevalgono rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi.~~

Qualsiasi ampliamento volumetrico inserito nelle relative schede degli edifici del Piano Baite deve intendersi in superficie utile netta (SUN).

2. Alle Baite facenti parte del P.E.M. e individuate con "uso": a) tradizionale ; b) residenziale, è consentito l'uso turistico non permanente (affitto, ecc.). L'uso turistico è disciplinato dalla L.P. 15-05-2002 n.7 art. 37 bis e relativo regolamento di attuazione DPP 25-09-2003 N.28-149/Leg. e s.m.i.

E' possibile la realizzazione di "esercizi rurali", di cui alla L.P. 15 maggio 2002 n.7 art. 32 e relativo regolamento di attuazione DPP 25-09-2003 N.28-149/Leg.e s.m.i.

2. Dato il loro particolare valore storico ed ambientale e quello dei loro contesti territoriali, i progetti riguardanti qualsivoglia intervento sulle baite dovranno essere conformi all'articolo 7 delle Norme d'Attuazione del P.G.I.S.

3. Ai fini del presidio del territorio agricolo, oltre a quanto prescritto dal precedente articolo 21, per le baite esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

a. intervento di conservazione, da condurre secondo le indicazioni del Manuale Tipologico;

b. ripristino di ambienti, strutture ed elementi che richiedono interventi di sostituzione. In tal caso i nuovi componenti potranno essere scelti tra quelli documentati dal Manuale Tipologico, purché essi siano già diffusi nella zona immediatamente circostante a quella dove sorge l'edificio;

c. incremento volumetrico per adeguare l'edificio alle esigenze funzionali, limitatamente alle baite che si possono direttamente riferire ad uno dei tipi descritti nel Manuale Tipologico e solo secondo le modalità ed i parametri dimensionali da esso previsti;

d. recupero edilizio e riutilizzo abitativo della «stalla». Tali interventi dovranno mantenere inalterata la quota esistente del solaio tra stalla e fienile: in tal caso si prescinde, trattandosi di edifici di valore storico ed adibiti a residenza temporanea, dall'applicazione di eventuali prescrizioni circa l'altezza minima dei locali previste dai regolamenti edilizi comunali, ferma rimanendo la possibilità di abbassamento della quota del pavimento della stalla. Il cambio di destinazione d'uso del e del fienile è ammesso solo qualora ciò sia contemplato dal da condurre secondo le indicazioni del Manuale Tipologico; in quanto compatibile con la struttura dell'edificio, nelle forme stabilite dal Manuale e limitatamente alla parte non necessaria al ricovero del foraggio prodotto dal fondo di pertinenza. Tale ricovero dovrà essere dimensionato nella misura di almeno 30 mc di volume ogni ettaro di superficie del fondo;

e. realizzazione di servizi igienici in luogo idoneo secondo il Manuale Tipologico e le norme igienico-sanitarie e con particolare riguardo agli scarichi che dovranno essere conformi al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente;

g. fondi di pertinenza dell'edificio è la somma delle superfici delle particelle fondiarie destinate a prato o recuperate alla coltivazione a prato presenti anche in parte entro il raggio di m 500 e non asservite ad altri edifici, possedute dal proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento alla data di adozione del presente Piano Baite (15.settembre.1993). La trasformazione d'uso nei limiti sopradetti è subordinata all'intervolazione del nesso di pertinenzialità tra l'edificio e almeno tutte le particelle costituenti il fondo di pertinenza

Tutti questi interventi sono comunque condizionati al mantenimento dei prati delle baite in questione e al loro sfalcio regolare, ed all'esecuzione di tutte le opere necessarie onde evitare il rimboschimento, anche parziale, dei terreni agricoli. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione di qualsiasi altra opera. E' facoltà delle Amministrazioni Comunali procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante.

5. Gli scarichi delle baite comunque ricadenti sotto il comma 3 e 4 del presente articolo devono essere conformi al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

### **Art. 23 - Boschi**

1. Le aree a bosco sono individuate dal P.U.P. e definite dal P.R.G.. Sono indicati come boschi i terreni con vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto aventi funzione di produzione o di protezione e in generale i suoli arborati esistenti o da piantumare dove tali funzioni vanno preservate e potenziate.

Per le aree a bosco valgono le prescrizioni contenute all'articolo 40 delle Norme di Attuazione del PUP 2008.

2. Nei boschi il taglio degli alberi è ammesso solo se eseguito con tecniche e in misura tali da non compromettere la qualità ambientale e paesistica esistente, bensì a migliorarla.

Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno eseguite mediante l'impiego di essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.

Sono consentiti solo le attività, le opere edilizie e gli interventi urbanistici previsti dal Piano Generale Forestale, nonché i lavori di sistemazione geotecnica e idraulica programmati dal Servizio Geologico Provinciale e dall'Azienda Speciale di Sistemazione Montana.

Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dai piani di settore richiamati dalla Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette". Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle norme del P.U.P., con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle norme del P.U.P.

3. Gli interventi di trasformazione e nuova costruzione edilizia sono ammessi solo se si tratta di fabbricati forestali o solo in caso di comprovata pubblica utilità, per il potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.

All'interno delle aree a bosco sono ammessi gli interventi di infrastrutturazione del territorio e le opere previste dalle specifiche tecniche richiamate dal d.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.

Sono inoltre ammessi gli interventi previsti per gli edifici storici isolati catalogati e per quelli inseriti nel Piano di recupero del patrimonio edilizio montano (baite). Alle baite è assegnato il regime di cui all'art. 22 delle presenti Norme.

Gli interventi sugli edifici esistenti sono limitati a quanto previsto dall'art.40 delle norme del PUP.

La nuova costruzione di edifici privati di qualunque altro tipo è vietata.

Negli edifici esistenti diversi e per gli operatori differenti da quelli di cui sopra gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se diretti a ricondurre i fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

4. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

a. Ve max: 600 mc ;

Ve max: 200 mc per i rustici

b. If max: 0,03 mc/mq

c. H max: 7 m ;

H max: 4,5 m per i rustici

d. L max: 10 m

e. Dc min: 5 m

f. De min: 10 m

g. Ds min: vedi articolo 28

5. I nuovi fabbricati consentiti non devono preferibilmente impegnare nuovo suolo forestale e pertanto possono disporsi solo accanto a edifici già esistenti o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade o le radure esistenti.

La pubblicità commerciale è vietata.

6. Tutti i boschi del comprensorio sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

7. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e le cautele di cui all'art. 35, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità. **asserenti edifici pubblici esistenti**

## Art. 24 - Pascoli

1. Le aree a pascolo sono individuate dal P.U.P. e definite dal P.R.G. Sono indicati come pascoli i suoli erbosi o arbustivi nei quali si svolge o si può svolgere il pascolo di bestiame da allevamento e dove tale funzione va preservata e potenziata.

2. Sono consentite solo le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente attinenti l'esercizio della zootecnia e l'agriturismo.

E' vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale ed ambientale.

3. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono ammessi solo se si tratta di fabbricati zootecnici o rustici, solo in caso di comprovata pubblica utilità, per il potenziamento delle attività zootecniche e agrituristiche, per il presidio civile del territorio.

La nuova costruzione privata di qualsivoglia altro tipo è vietata.

Negli edifici esistenti diversi o destinati ad operatori differenti da quelli di cui sopra gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo per le opere dirette a ricondurre tali fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

Alle baite è assegnato il regime di cui all'art. 22 delle presenti Norme.

4. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

a. Ve max: 4000 mc

Rc: 0,35%

Superficie utile lorda (SUL) massima: 880 mq

b. If max: 0,01 mc/mq

c. H max: 4,5 m (per i rustici) altezza massima dell'edificio

d. Lunghezza del fronte max: 10 m

e. Dc min: 5 m normativa provinciale in materia di distanze

f. De min: 10 m normativa provinciale in materia di distanze

g. Ds min: vedi articolo 28

5. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare preferibilmente nuovo suolo pascolivo e pertanto possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei pascoli, ovvero lungo le strade esistenti, ma sempre in posizione defilata rispetto alle visuali più significative sul posto e da lontano.

E' vietato tagliare longitudinalmente il pascolo con nuove strade veicolari, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili.

Le aree a pascolo vanno mantenute il più possibile accorpate.

La pubblicità commerciale è vietata.

6. Tutti i pascoli del comprensorio sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

7. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e le cautele di cui all'art. 35, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità. **asserenti edifici pubblici esistenti.**

## Art. 25 - Aree improduttive e ghiacciai

1. Sono indicati come aree improduttive i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre, ambienti d'alta montagna. I ghiacciai rientrano in queste zone.

2. La nuova edificazione è vietata, salvo che si tratti di strutture precarie di carattere provvisorio o manufatti speciali aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, strutture per le telecomunicazioni o opere e infrastrutture di interesse generale quali i rifugi alpini. Negli edifici esistenti diversi da quelli di cui sopra sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se si tratta di ricondurli alle funzioni di cui ai commi precedenti e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

3. Per tali opere sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

a. Ve max: 1000 mc

Superficie utile lorda (SUL) massima: 400 mq

b. If max: 0,01 mc/mq

c. H max: 5 m (altezza del fronte o di facciata)

d. Lunghezza del fronte max: 10 m

e. Ds min: vedi articolo 28

f. Dc min.: vedi normativa provinciale in materia di distanze

g. De min.: vedi normativa provinciale in materia di distanze

4. Ai fini della tutela ambientale, gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in siti defilati dalle visuali principali adattandosi all'andamento del suolo, ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.

La pubblicità commerciale è vietata.

5. Oltre al recupero e al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di sentieri e tracciati alpinistici nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile e sempre ben inseriti nell'ambiente.

#### **Art. 26 - Cave**

1. Le cave sono aree assegnate all'estrazione di materiali pietrosi ed inerti, con riferimento al Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali. Al di fuori di tali aree è vietato aprire ogni tipo di attività estrattiva di materiali.

2. Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove cave o per la prosecuzione, l'ampliamento o la riapertura di cave esistenti vanno corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti leggi provinciali in materia.

3. I progetti di coltivazione vanno redatti come descritto dal Piano Provinciale di cui al comma 1, tenendo in particolare cura:

- le opere di sistemazione del suolo man mano che lo sfruttamento procede e si completa;
  - l'ambientazione delle strade di servizio alle cave e degli impianti di estrazione, selezione e raffinazione dei materiali cavati;
  - i provvedimenti da assicurare affinché il trasporto del materiale non interferisca negativamente con il traffico veicolare normale e che i carichi non danneggino la normale rete stradale.
- Tutto ciò a carico dei concessionari.

4. Ogni negativo impatto visuale, acustico, da fumi e polveri, naturalistico e paesaggistico derivante dall'apertura e dalla coltivazione delle cave va eliminato con opportune misure di mitigazione, da prevedere nel progetto di coltivazione e comunque da realizzare nel corso dell'esercizio a cura e spese dei concessionari.

5. Nelle cave è consentita solamente l'edificazione delle strutture precarie necessarie per la gestione tecnica della coltivazione.

6. La cava esistente in loc. "Costona-Fratte di Volp" a fine estrazione sarà riconvertita in zona a Campeggi (art. 17)

#### **Art. 27 - Discariche e centri di rottamazione. Depuratori**

1. Sono indicate come «discariche» le aree assegnate specificamente a tale funzione, distintamente per i materiali lapidei, inerti e terrosi provenienti dalla coltivazione delle cave e dall'attività edilizia, per i rottami metallici, per i vetri e per i rifiuti solidi urbani.

Al di fuori delle discariche indicate è vietato utilizzare altre aree a tale scopo.

2. Le discariche controllate per rifiuti solidi urbani sono assegnate specificamente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. La disciplina dello smaltimento dei rifiuti e la gestione della discarica è definita dalla Parte Terza del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

3. Le discariche per materiali inerti sono assegnate alla raccolta e allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché degli eventuali materiali provenienti dalla coltivazione di cave.

La disciplina in materia è definita dal Piano concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui ai numeri 3) e 4) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di competenza comprensoriale. D.L. 13.01.2003 n° 36 e dal D.M. 13.03.2003

4. I centri di rottamazione sono aree assegnate ad uso di deposito provvisorio per macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Essi possono collocarsi entro le aree di cui all'art. 15 delle presenti Norme. La disciplina in materia è definita dal Piano concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui ai numeri 3) e 4) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di competenza comprensoriale. D.L. 24.06.2003 n° 209. Al di fuori di tali aree sono vietati il deposito e la conservazione all'aperto dei materiali sopraindicati.

Le discariche, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, che devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito. Per le discariche di rifiuti, relativamente al ripristino ambientale, in base al comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs n.36/2003 è ammessa la destinazione d'uso finale ad uso agricolo, ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche.

5. I depuratori sono aree attrezzate adibite al convogliamento e la depurazione dei liquami di pubbliche fognature. La gestione degli stessi è disciplinata dall'articolo 56 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, dal "testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato

alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006 che delimita l'ampiezza delle zone di rispetto per gli impianti di depurazione.

6. In tutte queste aree (per discarica e depuratori) è possibile installare solo gli impianti relativi alla funzione assegnata dal la variante al P.R.G del Comune ( P.U.C.) nonché realizzare un fabbricato per impianto, destinato ad ospitare ufficio, officina, deposito, ecc. ma non residenza, per un volume complessivo massimo di 2000 mc, una superficie utile lorda (SUL) di mq. 660 con un'altezza massima del fabbricato di 6,00 m ed alle distanze stradali di cui all'art. 28.

7. Attorno a queste aree è stabilita una fascia di rispetto inedificabile ampia m 30, a partire dalla recinzione e per le discariche di inerti e per i centri di rottamazione ed ampia 200 m per le discariche R.S.U. e, ove non altrimenti indicato in cartografia, per i depuratori.

8. Trova comunque applicazioni il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

## TITOLO V - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E COMUNICAZIONI

### Art. 28 - Strade

1. Ogni intervento previsto in fascia di rispetto stradale, deve attenersi a quanto prescritto nella Del. G.P. n.909 dd 3/2/1995, come riapprovato con del.G.P. n.890 dd 5/5/2006 e come da modifiche con del. n.1427 dd 1/7/2011 e n.2088 dd 4/10/2013. Per qualsiasi intervento che riguardi sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Le strade - distinte in cartografia come esistenti o di progetto e da potenziare - che costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico sono classificate gerarchicamente a seconda del loro tipo e della loro funzione. La cartografia evidenzia le strade:

- a. di 3<sup>a</sup> categoria (secondo la classificazione del P.U.P.), asfaltate, per il traffico interregionale ed intercomprensoriale di largo raggio;
- b. di 4<sup>a</sup> categoria (secondo la classificazione del P.U.P.), asfaltate, per il traffico comprensoriale e intercomunale;
- c. di interesse locale, asfaltate, per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati ed interne agli abitati stessi.
- d. minori, campestri, poderali, rustiche, pascolive, boschive, forestali, eventualmente riservate ad un traffico specializzato soggetto a limitazioni e controlli sono evidenziate solo in casi particolari.

Su queste aree è ammessa solo l'installazione dell'infrastruttura e dei relativi impianti, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" e di quanto disposto dall'art. 61 della Legge provinciale per governo del territorio e successive deliberazioni determinazioni della Giunta Provinciale ( vedi delib. G.P. n.909 dd 03/03/1995 e s.m.i.)

2. A ciascuna categoria di strade sono assegnate le seguenti larghezze standard, modificabili solo qualora richiesto da documentate esigenze tecniche:

- a. 3<sup>a</sup> categoria P.U.P.: m.7,00-9,50
- b. 4<sup>a</sup> categoria P.U.P.: m.4,50-7,00
- c. di interesse locale : m.4.50 ( 1 ) -7,00
- d. minori max m. 3,00

(1) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3,00.

Alle strade campestri, boschive, pascolive, rurali, forestali e ai percorsi ciclabili è assegnata una larghezza massima di m 3,00.

La larghezza di cui sopra è modificabile in più solo in corrispondenza di limitati slarghi, incroci, piazzole e gallerie richiesti dai progetti esecutivi e in meno laddove imposto dalle esigenze di tutela ambientale di cui al Titolo VI.

Negli interventi di potenziamento della viabilità è prescritta la conservazione dei manufatti e siti di interesse storico, culturale e naturalistico di cui all'art. 38 delle presenti Norme.

I capitelli e le croci esistenti e non individuati ai sensi del predetto articolo possono subire spostamenti o, qualora necessaria, la demolizione con ricostruzione nel rispetto rigoroso delle tipologie preesistenti. Lo spostamento di ogni singolo manufatto deve essere autorizzato dal Soprintendente e non possono essere demoliti, come da art.11 del D.Leg. n.42/2004.

3. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, ecc.).

Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.

L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).

4. I tracciati delle strade evidenziate nella cartografia sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale si preciseranno le soluzioni di dettaglio sia per i manufatti e le opere d'arte delle infrastrutture che per gli interventi di arredo.

L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità. **mantenendo comunque gli interventi all'interno delle relative fasce di rispetto**

5. Nelle urbanizzazioni le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi su ambo i lati, di larghezza non inferiore a m 1,50 per lato. Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, su uno o su entrambi i lati della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m 1,50. I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale.

6. La costruzione di nuove strade veicolari minori di cui alla lettera d) del comma 1 è ammessa a condizione che:

- a. il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
- b. gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
- c. il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando gli accorgimenti tecnici più perfezionati;
- d. non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
- e. sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente assicurando, in sede di progetto, tutte le necessarie misure di mitigazione;
- f. non vengano in alcun caso eseguiti muri e manufatti stradali in cemento armato a vista e non siano adottati muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro;
- g. le piazzole non siano più larghe di m 3,00.

7. Ai fini della tutela ambientale, la realizzazione dei manufatti stradali negli spazi aperti deve attenersi alle prescrizioni in materia indicate nel Titolo IV. Nelle aree assoggettate alla tutela di cui al Titolo VI valgono gli ulteriori disposti ivi riportati. Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è vietata lungo tutte le strade negli spazi aperti ed è ammessa nelle urbanizzazioni solo lungo le strade di cui alla lettera a. del comma 1, purché si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dalle Amministrazioni Comunali.

8. ~~La disciplina delle fasce di rispetto stradale è regolata dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.909/1995 come da ultimo modificata con deliberazione n.2088 / -2013.-~~

La larghezza delle fasce di rispetto **non edificabili delle strade, normata dalla G.P. con delibera dd 02.10.98 n. 10778,** si misura:

- dal limite stradale per le strade esistenti e strade esistenti da potenziare
- dall'asse stradale per strade di progetto

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è la seguente:

<b>LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE</b>						
	ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E DELLE AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO			FUORI DEI CENTRI ABITATI E DELLE AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO		
	esistenti	Esistenti da potenziare	Di progetto	esistenti	Esistenti da potenziare	Di progetto
3 CATEGORIA	5	25	35	20	40	60
4 CATEGORIA	5	15	25	15	30	45
VIABILITA' LOCALE	5	7,5	10	10	20	30
VIABILITA' MINORE	5	7,5	10	<del>40</del> 5	<del>20</del> 7,5	<del>30</del> 10

**Nelle fasce di rispetto stradale è consentito l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P.9.11.87 n.26 purché esso non si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso e senza che vengano creati nuovi accessi. Tale ampliamento potrà essere al massimo del 20% del volume emergente.**

Nel caso di demolizione di edifici per la realizzazione di nuovi tracciati stradali sarà possibile la ricostruzione di un volume pari a quello demolito anche nella fascia di rispetto stradale.

9. I percorsi pedonali o ciclabili e quelli cui vanno affiancate alberate sono evidenziati in cartografia solo in casi particolari, con appositi simboli.; tali tracciati sono da intendersi indicativi. I percorsi pedonali attualmente abbandonati possono sempre essere recuperati. Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti aperti.

#### **Art. 29 - Parcheggi pubblici ed aree di servizio**

1. Gli spazi destinati a parcheggio pubblico sono inedificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprasuolo o in sottosuolo. Per i parcheggi pubblici in edifici soprasuolo sono stabiliti dall'Amm.ne pubblica i parametri edificatori più favorevoli tenendo conto quelli delle zone confinanti.

2. Le aree di servizio, individuate in cartografia con apposito simbolo, sono assegnate alla realizzazione di distributori di carburante ed alle attività connesse. L'estensione effettiva dell'area è definita dai progetti esecutivi, che devono adeguarsi ai seguenti parametri edificatori:

a. Ve max: 450 mc Superficie utile lorda (SUL) max 100mq

b. If max: 0,05 mc/mq

c. Altezza massima dell'edificio H max: 4,5 m escluse eventuali tettoie

d. De min: 20 m

e. Parcheggi: vedi articolo 10

L'area di servizio segnata in cartografia (zona Mis) dovrà essere individuata dal progetto esecutivo nella fascia a monte prospiciente la strada provinciale, e compresa tra l'incrocio con la strada per Sagron e la frazione dei Broch e Bagas, possibilmente a ridosso dell'urbanizzato.

#### **Art. 30 - Piste da sci, impianti di risalita, aree di accesso e di servizio Omesso**

1. La cartografia indica le aree nelle quali sono contenute le piste da sci, la posizione di massima dei principali impianti di risalita e le relative aree di accesso e di servizio. Le piste per sci da fondo sono indicate solo qualora esse ricadono nelle aree di cui agli articoli 23 e 24 delle presenti Norme. L'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle piste, degli impianti e dei servizi vanno definite in sede di progettazione esecutiva. La progettazione degli interventi deve dimostrare il conseguimento del rapporto equilibrato fra utenti e dotazione locale di strutture residenziali e ricettive, di servizi e di infrastrutture nelle rispettive stazioni turistico-invernali, per ciascuna fase di realizzazione.

2. Le piste da sci e i sedimi degli impianti non funiviari non sono edificabili, se non per realizzare le opere necessarie alla regolare esecuzione di quanto stabilito dalle leggi in vigore e dal relativo regolamento concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.

3. La capacità massima, espressa in numero di sciatori simultaneamente presenti, delle piste di discesa e delle aree sciabili servite da impianti di risalita di arroccamento è stabilita in uno sciatore ogni 200 mq di pista.

La realizzazione di attrezzature di servizio e di ristoro, con esclusione dei volumi tecnici concernenti l'impianto e dei ricoveri di automezzi di servizio alle piste, nelle aree destinate allo scopo in queste zone non può prevedere nuove costruzioni e deve attenersi ai seguenti parametri:

a. Ve max: 1500 mc per le attrezzature alla base ; Ve max: 1000 mc per le attrezzature in quota

b. Su max: - 2 mq ogni sciatore di capacità dell'impianto per le attrezzature in fondovalle;

- 1,5 mq ogni sciatore di capacità dell'impianto per le attrezzature in quota

c. H max: 7,5 m ;

d. L max: 40 m per le attrezzature alla base; L max: 20 m per le attrezzature in quota

e. De min: 10 m

f. Dc min: 5 m

g. Ds min: vedi articolo 28

h. Parcheggi: vedi articolo 10.

4. La capacità massima, espressa in numero di sciatori simultaneamente presenti, delle piste da fondo e delle aree sciabili non servite da impianti di arroccamento è stabilita in uno sciatore ogni 50 ml di pista.

La realizzazione di attrezzature di servizio di ristoro nelle aree destinate allo scopo in queste zone deve attenersi ai seguenti parametri:

a. Ve max: 1000 mc

b. Su max: 1,5 mq ogni sciatore di capacità della pista;

c. H max: 4,5 m

d. L max: 20 m

e. De min: 10 m

f. Dc min: 10 m

g. Ds min: vedi articolo 28

h. Parcheggio: vedi articolo 10

6. Ai fini della tutela ambientale vanno in ogni caso rispettati i disposti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e al Titolo VI. Il terreno delle piste va drenato accuratamente ed inerbito in superficie in modo da ridurre gli effetti dell'erosione e minimizzare gli impatti visuali negativi. Il sedime delle piste dismesse va ricondotto allo stato naturale precedente a cura dei concessionari entro un anno dalla cessazione dell'uso.

## TITOLO VI - TUTELA AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE

### Art. 31 - Scopo, oggetto ed esercizio della tutela

1. Scopo della tutela è la conservazione-valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica del Comune e dei suoi valori storico-culturali per impedirne l'impovertimento e il degrado e per mantenere o migliorare il livello del quadro in cui il P.R.G. (P.U.C.) opera. Sono oggetto di tutela:

- a. in generale, l'intero territorio e tutti gli insediamenti;
- b. in particolare, specifiche aree di peculiare valore ambientale o storico-culturale nonché determinati manufatti e siti.

La cartografia individua tali aree, luoghi e fabbricati, con riferimento sia ai contenuti della tutela che ai soggetti cui essa è demandata. La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele o divieti gli interventi edilizi e urbanistici che modificano lo stato esistente all'entrata in vigore del P.R.G. (P.U.C.) e nel promuovere azioni di miglioramento del medesimo ove necessario.

2. Gli indirizzi ed i contenuti generali della tutela del territorio aperto sono indicati zona per zona negli articoli del Titolo IV. Gli indirizzi generali per la tenuta dei luoghi e per l'esecuzione di opere riguardanti l'edificazione e la costruzione di infrastrutture rispetto alle esigenze di tutela, sono indicati nei seguenti articoli 32, 33, 34 e 35.

Le prescrizioni specifiche per la tutela di determinate aree e di siti o manufatti particolari concernono le seguenti materie:

- aree sensibili: ambienti d'alta montagna, fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi fragili (art. 36);
- riserve locali (biotopi) e loro aree di protezione elementi naturalistici (art. 37);
- recupero ambientale (art. 41).
- manufatti e siti di rilevanza culturale storico-ambientale, paesaggistica e naturalistica (art. 38);
- aree archeologiche a tutela archeologica (art. 39);
- aree di difesa paesaggistica. Verde privato (art. 40);
- recupero ambientale (art. 41).

3. All'interno delle aree appositamente individuate la tutela ambientale è esercitata in base alla legislazione provinciale in materia ed alle disposizioni del d.lgs n.424/2004 42/2004 e s.m. "Codice dei beni culturali".

### Art. 32 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano - peggiorandoli - la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2. E' vietato:

- scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non laddove espressamente indicato dal P.R.G. (P.U.C.);
- scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non laddove espressamente indicato dal P.R.G. (P.U.C.);
- depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimenti, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemati ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.

4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimenti vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

### Art. 33 - Cautele per l'ambientazione degli interventi edilizi

1. Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti criteri generali, distinti a seconda se si tratta di ristrutturazione di edifici tradizionali esistenti o di opere eseguite su edifici non tradizionali, ovvero di nuove costruzioni; in questo caso, si distinguono ulteriormente i fabbricati singoli e gli aggregati, e quelli produttivi dagli altri.

2. Nelle ristrutturazioni di fabbricati tradizionali esistenti diversi da quelli di cui agli articoli 12, 22 e 38 vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a. coperture: i materiali e le forme devono essenzialmente riproporre i caratteri originali degli edifici, con manti consoni all'edilizia circostante. La struttura portante originale dei tetti va conservata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. L'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia delle coperture, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine o ripristinate se è il caso. Sono consentite le finestre a lucernario in falda per l'illuminazione d'interni;
- b. pareti esterne: le murature in pietra faccia a vista vanno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco sulle fughe. Sulle facciate intonacate si devono riproporre i tipi e i colori originali dell'intonaco. Vanno evitati i basamenti e gli zoccoli di materiali diversi da quelli originali. La partitura originaria delle aperture delle porte e delle finestre, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici, ecc.) si devono mantenere. L'eventuale apertura di nuovi fori deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali;
- c. per le baite valgono i disposti dell'art. 22.

**3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, per equipaggiamenti e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:**

- a. nelle trasformazioni di edifici generici recenti va assicurato il corretto inserimento delle opere nel contesto ambientale, assumendo a modello l'edilizia tradizionale del luogo. La configurazione delle coperture e i materiali dei manti e delle strutture devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante. Le eventuali nuove aperture devono risultare di forma e dimensione analoghe a quelle tradizionali, e i serramenti dello stesso tipo e di identici materiali. Nel recupero dei sottotetti e negli interventi su parti di edifici a destinazione speciale o nuova vanno ricercati partiture architettoniche e moduli dimensionali idonei agli usi proposti avendo sempre come riferimento quelli dell'edilizia del posto;
- b. nelle nuove costruzioni di edifici singoli, entro gli abitati esistenti, i fabbricati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti. I materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno, mentre le configurazioni volumetriche, l'architettura, i materiali devono riprendere le consuetudini locali per quanto riguarda le coperture, e facciate esterne, i serramenti e gli infissi, i colori e i tipi di intonaco e di paramento esterni. Nei terreni in pendenza gli scavi e i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter mettere in comune le strade d'accesso e da ridurre gli oneri relativi, e al fine di salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano. In definitiva, i nuovi fabbricati e i nuovi tessuti urbani devono riprendere, sia pure reinterpretandoli, gli elementi che caratterizzano l'edilizia tradizionale di ciascuna località;
- c. per i nuovi edifici realizzati negli spazi aperti valgono i medesimi criteri, dovendosi assicurare la massima ambientazione in ciascuno dei contesti considerati negli articoli 21, 23, 24 e 25. Le nuove costruzioni saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali ed opere di sostegno eccessive. I tipi edilizi devono essere quelli tradizionali di ogni area e di ogni funzione;
- d. negli interventi concernenti aggregati di più edifici residenziali e nelle nuove urbanizzazioni (Piani Attuativi a fini speciali per l'Edilizia Abitativa, P.L.C.) le volumetrie saranno il più possibile accorpate in funzione della densità e delle tipologie insediative previste. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La viabilità va contenuta al massimo sia nello sviluppo che nelle dimensioni e va studiata in modo da distinguere nettamente le strade principali da quelle secondarie, e quelle veicolari dai percorsi pedonali. La disposizione dei fabbricati deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi: giardini, orti, parcheggi, strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Per questo i nuovi progetti delle urbanizzazioni devono essere elaborati con speciale attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.

**4. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici, o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:**

- a. la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
- b. l'approntamento dei suoli deve seguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno, per i quali è vietato il calcestruzzo a vista;
- c. i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprenderne i caratteri più tipici;
- d. nei prospetti in vista le superfici in legno o in altri materiali tradizionali devono prevalere su quelle in alluminio, in ferro, in calcestruzzo, in materie plastiche o in altri materiali che mal si adattano all'ambiente che si vuole tutelare. Le coperture saranno preferibilmente a padiglione, escludendo i tetti piani e gli shed (a dente di sega) in vista e i manti saranno realizzati in metallo o in rivestimenti tradizionali.

#### **Art. 34 - Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici**

1. L'impatto visivo dei nuovi fabbricati deve essere sempre ridotto, perseguendo al contempo il rinverdimento delle aree urbanizzate. A tal fine il progetto dovrà essere corredato di apposita planimetria con indicate le sistemazioni del suolo per tutta la superficie e con evidenziate le piantumazioni a siepe o ad alto fusto. Queste ultime, scelte nelle essenze più idonea a ciascun contesto climatico e paesaggistico, non potranno essere previste in numero inferiore ad una pianta latifolia ogni 300 mc di nuovo volume costruito.

2. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato. I terreni non coltivati o privi di specifica destinazione, che risultino indecorosi, vanno sistemati o celati da siepi o filari di alberi, a cura dei proprietari. Spetta ai Sindaci ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di risistemazione dei fondi devono essere impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche, delle plastiche e in genere gli elementi metallici diversi da quelli usati nel passato e impiegando al loro posto il pietrame e il legno.

3. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione devono essere adottate idonee misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici ma di loro pertinenza. Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato devono essere rinverdate anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti.

Per aumentare il percolamento profondo, le pavimentazioni esterne vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi, ecc.) e quindi devono essere in ghiaia o lastre isolate di pietra locale. Le superfici non pavimentate vanno sempre ben sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato e piantumate con alberi e siepi di essenze locali in conformità col costume tradizionale e con le circostanze climatiche. Gli spazi a parcheggio vanno inseriti nel verde e ombreggiati da alberi. L'inerbimento delle superfici non edificate va eseguito usando specie perenni, a radici profonde e molto umificanti. Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle aree esterne pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a danni erosivi.

4. L'illuminazione esterna delle superfici di pertinenza degli edifici deve pure conformarsi a esigenze di ambientazione, escludendo l'impiego di strutture e apparecchiature vistose, emergenti da piano del suolo per più di 4 metri. Di norma la disposizione dei cavi elettrici e telefonici nei lotti deve avvenire in sottosuolo, entro un'apposita rete di cunicoli a tenuta, opportunamente ispezionabili.

5. Le recinzioni dei lotti non possono, fatti salvi i casi di pericolosità o di particolari esigenze funzionali, superare l'altezza di m 1,30 con non più del 50% in muratura o pietrame; devono preferibilmente essere costituite da siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale, mentre è vietato l'uso di cemento in getto o in elementi prefabbricati.

#### **Art. 35 - Cautele per l'ambientazione degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo**

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche di minor impatto paesistico e ambientale e da ridurre al minimo tutti gli eventuali effetti negativi mediante idonee misure di mitigazione. Nei casi previsti dalla legge e in tutte le aree sensibili di cui all'art. 36 l'esecuzione dei lavori è subordinata a positiva valutazione di impatto ambientale da presentarsi alla Commissione Edilizia Comunale.

2. In generale, nell'esecuzione di tutte le infrastrutture puntuali o a rete le opere in vista devono risultare eseguite con l'uso di tecniche tradizionali, adottando materiali tradizionali locali quali la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. Il cemento armato in vista e le strutture metalliche sono ammessi solo laddove il loro impiego è imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.

3. Nell'esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:

a. strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e gli interventi di consistente trasformazione dei tracciati esistenti vanno costruiti curando con particolare attenzione l'inserimento ambientale. Speciale attenzione va assegnata alla tipologia dei manufatti e delle opere d'arte, al loro inserimento nel quadro paesaggistico e alla sistemazione dell'arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati, adottando materiali ed essenze arboree locali ed impiegando tecniche esecutive idonee a ridurre l'impatto visivo delle opere;

b. strade non classificate dal P.R.G. (P.U.C.), non evidenziate in cartografia (e cioè quelle minori di modesta funzione locale, le piste ciclabili, strade campestri, pascolive, boschive o di montagna): i tracciati e le pendenze devono sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti. E' vietata - salvo che per ineludibili ragioni tecniche - l'esecuzione di opere di sbancamento e di sostegno, e in ogni caso gli eventuali sbancamenti e riporti vanno accuratamente rinverdati o rifiniti con muri in pietrame. E' esclusa l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitate ai minimi tecnicamente necessari, mentre vanno preferibilmente adottate scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate o scarpate trattenute da palizzate in legno. Nei pascoli e nelle aree agricole l'apertura di nuove strade

minori è consentita solo ai margini dei fondi, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesistico e visibili opere d'arte.

4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti paesistici. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione che richiedono la fusione architettonica di quei fabbricati nei contesti naturali paesaggistici e socio-culturali nei quali si collocano.

5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile, senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.

6. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti, di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

#### **Art. 36 - Aree fragili sensibili: ambienti d'alta montagna e fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi**

1. Sono definite aree fragili sensibili specifiche zone che - per la loro particolare delicatezza o rilevanza sotto i profili ecologico, geologico, idrologico, climatico e naturalistico e per la loro funzione paesaggistica - richiedono una tutela ambientale e un controllo edilizio ed urbanistico specialmente attenti. In queste aree sensibili, riportate in cartografia o delimitate come ai seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, ogni intervento infrastrutturale o edilizio è assoggettato ad un preventivo studio di impatto ambientale ed è ammesso solo se tale studio dimostra l'indispensabilità dell'intervento e la non esistenza di effetti negativi nei riguardi dei valori tutelati, generati dalle opere da eseguire per la realizzazione degli interventi stessi, dalla presenza dei manufatti realizzati e dall'esercizio delle funzioni cui essi sono destinati.

Sono aree fragili sensibili:

a. gli ambienti d'alta montagna;

b. le fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi.

c. le aree a elevata naturalità costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000"

d. le aree a elevata integrità

Ai fini degli interventi infrastrutturali, sono aree sensibili anche quelle dove vige la difesa paesaggistica normata dall'art. 40 e l'intero territorio compreso nel Parco Naturale delle Pale di S. Martino e di Paneveggio di cui all'art. 42.

2. Sono «ambienti di alta montagna» tutte le parti del territorio situate al di sopra dei m 1600 s.l.m. In queste aree sensibili è vietato eseguire nuove costruzioni, a meno che non siano espressamente previste dal P.R.G. (P.U.C.), o che non ricadano nelle aree di cui agli articoli 23 e 24 delle presenti norme, o che non riguardino strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica. Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture.

Per ogni innovazione tecnico-funzionale nella capacità degli accessi e delle strutture edilizie esistenti va verificato il rispetto del massimo carico antropico ammissibile in ciascun ambiente d'alta montagna, sotto il profilo dell'inquinamento, della generazione di rumori, della movimentazione di persone e materiali nonché degli effetti collaterali di tipo climatologico, faunistico, idrologico, ecc.

E' comunque vietato costruire nuovi impianti sciistici di qualsiasi genere, se non dove e come previsto dal P.R.G. (P.U.C.) L'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente è ammesso ma senza realizzare nuovi tracciati, salvo che non si tratti di modifiche locali modestissime. La costruzione di nuovi percorsi sci-escursionistici, dotati di opportuna segnaletica e attrezzati, è consentita solo nel rispetto del massimo carico antropico ammissibile di cui sopra e dell'inserimento nel quadro ambientale.

E' vietato costruire linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove previsto dal P.R.G. (P.U.C.) o per motivi ineludibili di servizio dei fabbricati e degli impianti ammessi. Queste infrastrutture devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente e in genere non devono comportare manufatti emergenti dal livello del suolo.

3. Le adiacenze dei corsi d'acqua sono inedificabili, ai sensi delle leggi vigenti, entro fasce di rispetto ampie m 10 da ambo i lati da ciascuna riva o dagli argini.

4. Lungo i corsi d'acqua evidenziati con apposita grafia, ulteriori fasce di protezione ambientale si estendono al di fuori delle urbanizzazioni fino a 30 m di distanza da ciascuna riva, o unghia esterna dell'argine.

Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto debbono sottostare al dettato della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali".

In queste aree sensibili sono vietate tutte le opere di copertura, di intubazione, di interrimento, di canalizzazione e di derivazione di acque, di costruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, che non siano strettamente finalizzate alla regimazione dei fiumi e dei torrenti in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili.

E' altresì vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. (P.U.C.); quelle esistenti e non conformi al P.R.G. (P.U.C.) vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.

Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.

Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalla vista principale. I relativi bacini vanno mascherati con alberature ed essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.

E' vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. (P.U.C.) L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio. La pubblicità commerciale è vietata. Il quadro naturalistico esistente nelle fasce di protezione ambientale va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi di Piano e ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati, ovvero di recupero ambientale, si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza a:

- mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
- ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali;
- assicurare le rive al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, eventualmente da recuperare, escludendo l'apertura di accessi nuovi in località inaccessibili.

5. Le adiacenze dei laghi, evidenziati in cartografia, sono inedificabili, ai sensi delle leggi vigenti, entro fasce di rispetto ampie 10 m dalle rive.

Al fine della tutela delle acque e di impedire un ulteriore deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, si rimanda al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione di G.P. del 16/02/2015 n.233, nonché alla Direttiva Quadro acque 2000/60/CE e d.lgs 152/2006 art.73.

In riferimento alla L.P. 11/2007 art 25 d.P.P 20/9/2013 n.22-124/Leg, in generale lungo tutti i corsi d'acqua è necessario mantenere la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 m laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possa compromettere o ridurre tale fascia.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), sono soggetti a criteri di tutela e di valorizzazione.

6. Ulteriori fasce di protezione dei laghi sono indicate nella cartografia in quanto aree sensibili, nelle quali sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per funzioni di pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili.

E' vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interrimento o derivazioni dei corsi d'acqua e degli specchi d'acqua naturali o alterare l'assetto dei loro habitat faunistici e vegetazionali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente va conservato ovvero ricostruito nei suoi connotati originali, qualora risulti degradato o alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito.

Nelle fasce di protezione dei laghi artificiali inoltre vanno costituiti habitat floristici e faunistici omogenei, congruenti con quelli circostanti sia pure nel nuovo contesto ambientale. Sono vietati l'apertura di nuove strade veicolari, i parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati se non per ragioni di servizio, la stesura di recinzioni, la pubblicità commerciale. L'accessibilità pubblica alle rive dei laghi può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

Per la tutela delle aree a elevata naturalità, come siti e zone di "Natura 2000", Parco Naturale e riserve provinciali e locali, e ad elevata integrità, come ghiacciai, rocce e rupi boscate, si applica, in conformità al P.U.P., la normativa di settore.

7. Nelle aree ad elevata integrità, come i ghiacciai, rocce e rupi boscate, può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali con funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini. Tali aree non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili e devono conformarsi alla normativa del P.U.P.

#### **Art. 37 – ~~Riserve locali (Biotopi) ed elementi naturalistici di rilievo~~ – Elementi naturalistici**

1. Nei biotopi e nelle loro aree di protezione indicati in cartografia è vietato qualsiasi intervento edilizio che non sia diretto al mantenimento dei biotopi stessi secondo i disposti dell'art. 3 della L.P. n. 14 dd. 23.6.1986 e ss.mm. o che contrasti con le loro caratteristiche

2. I biotopi sono individuati in cartografia e descritti in un apposito elenco allegato alla Relazione Illustrativa del P.R.G. ( P.U.C.) (Appendice C). Quelli di interesse provinciale sono assoggettati ai disposti della L.P. 23.6.1986, n. 14 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. L'esatta individuazione dei perimetri di questi ultimi è contenuta nei provvedimenti di vincolo.

3. Il Piano individua, oltre ai biotopi, dei singoli alberi, quali elementi naturalistici di rilievo e meritevoli di conservazione, fatte salve comunque le disposizioni legislative in materia forestale.

1. Nel territorio del Comune di Sagron Mis ricadono i seguenti siti Rete Natura 2000:

- Zona Speciale di Protezione (ZPS) "Iagorai" cod. IT3120160
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Pale di San Martino" cod. IT3120178

2. Nelle aree natura 2000 si applicano le opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

~~3. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere una incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P.11/2007) e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con decreto P.P. n.50 157/Leg. d.d. 03/11/2008, vale quanto precisato con Del. G.P. n.1660 d.d.03/08/2012.~~

~~4. Per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) si fa riferimento al decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d.d. 28/03/2014 pubblicato dalla Gazzetta Uff. n.94 del 23/04/2014.~~

~~— Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) si fa riferimento al decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d.d. 08/08/2014 pubblicato dalla Gazzetta Uff. n.217 del 18/09/2014.~~

#### **Art. 38 - Manufatti e siti di interesse *rilevanza storico, culturale e naturalistico***

1. La cartografia del P.R.G. ( P.U.C.) riporta, a titolo informativo, l'individuazione dei manufatti e dei siti di interesse storico, culturale e naturalistico.

2. Gli elementi suddetti sono soggetti alle prescrizioni in materia dettate dal Piano Generale per gli Insediamenti Storici.

1. Sono indicati in cartografia con apposito simbolo i beni sottoposti a tutela storico – artistica ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L. 22.01.2004 n. 42 ; il relativo elenco è riportato in allegato. Se ricadenti all'interno dei centri storici, il tipo di vincolo è annotato sulla relativa scheda.

2. Per ogni intervento si rinvia alla specifica disciplina.

3. Ai sensi dell'art. 42 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settanta anni di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro; ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi della L.P. 07.03.2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale", qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere

I beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela di cui all'art.11 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" possono essere spostati solo con autorizzazione del Dirigente della Soprintendenza ai sensi dell'art.50 "distacco di beni culturali" del Codice medesimo.

4. In allegato si riportano le schede fornite dal Centro Catalogazione Architettonica della Soprintendenza per i Beni culturali PAT – ottobre 2019- , relative a:

- Beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004 n.42;
- Aree, Immobili, manufatti sottoposti a Tutela Indiretta ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 22/01/2004 n.42;
- Beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto legislativo 22/01/2004 n.42 (ex art. 5 riconosciuti di interesse).

I dati sono comunque soggetti a variazioni e pertanto è sempre necessaria la verifica dell'aggiornamento presso la Soprintendenza.

#### **Art. 39 – Aree a ~~di~~ *tutela archeologica* e. Ritrovamenti. Notifiche.**

1. Le aree sono individuate in cartografia. L'Appendice B della Relazione Illustrativa le descrive, **AD ALTO RISCHIO ARCHEOLOGICO** e **A RISCHIO ARCHEOLOGICO**.

2. Nelle aree **AD ALTO RISCHIO ARCHEOLOGICO** è possibile effettuare solo attività di ricerca, di restauro ovvero di valorizzazione dei dati materiali emersi, anche al fine di renderne possibile la visita al pubblico. Tali attività vanno comunque curate e seguite dal competente Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento o dagli

Istituti Scientifici da esso autorizzati. In queste aree non è ammessa la presenza di infrastrutture estranee alla natura stessa del sito, a meno che ciò non sia preventivamente concordato con il suddetto Ufficio Beni archeologici;

3. Nelle aree A RISCHIO ARCHEOLOGICO sono ammesse tutte le attività inerenti al loro utilizzo da parte di privati o enti pubblici, fermo restando che le medesime dovranno effettuarsi sotto il diretto controllo dell'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento. In particolare qualsiasi intervento che comporti scavi o movimenti di terra di qualsivoglia natura deve essere preventivamente autorizzato dal suddetto Ufficio Beni Archeologici;

4. Conformemente alle prescrizioni della L. 1.6.1939, n. 1089, vige sempre e comunque l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia ritrovamenti di presumibile interesse archeologico. Ai progettisti e ai direttori dei lavori, per tutti gli interventi edilizi e nell'esecuzione di qualsiasi opera che comporti scavi o movimenti di terra, è fatto obbligo di:

- segnalare immediatamente al competente Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento il ritrovamento di reperti archeologici di qualsiasi genere, anche minori;
- sospendere nel contempo i lavori allo scopo di consentire accertamenti e prospezioni tempestive;
- adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle esigenze di salvaguardia e protezione sopravvenute in accordo con l'Autorità o il Servizio provinciale competente.

~~Le aree archeologiche sono vincolate ai sensi del D.Lgs. 22-01-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".~~

~~Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.~~

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

#### *Aree di proprietà pubblica*

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

#### *Aree a tutela 01*

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

#### *Aree a tutela 02*

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

#### *Scoperte fortuite*

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

#### **Art. 40 - Difesa paesaggistica. Verde privato.**

1. Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari quadri ambientali e dei contesti di specifici manufatti, siti e insediamenti meritevoli di salvaguardia negli ambiti di cui agli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 25 sono

stabilite aree di difesa paesaggistica, indicate in cartografia. Gli usi del suolo ammessi e gli indici di zona, ai soli fini della densità edilizia, sono quelli stabiliti dal P.R.G. (P.U.C.) in ciascuna area.  
Nelle urbanizzazioni le aree di difesa paesaggistica sono vincolate a verde privato.

2. Nelle aree di difesa paesaggistica, salvo che per i rustici di cui all'art. 8 comma 8, e per il realizzo di una area di servizio (distributore carburante) individuato a Mis, le nuove edificazioni sono vietate. Tali rustici dovranno essere il più possibile uniformati ai tipi tradizionali ed essere in legno, avere dimensioni massime pari a 70 mc, e dovranno avere una Superficie utile lorda (SUL) massima di mq 16 (4x4m) per i "barchi" e con Hm max 4,40; una Superficie utile lorda (SUL) massima di 25 mq per "altre strutture lignee" e con una altezza dell'edificio (H) max 2,80 essere il più possibile uniformati ai tipi tradizionali ed essere in legno.

3. Per gli interventi di infrastrutturazione nelle aree di difesa paesaggistica valgono i disposti dell'art. 36 in fatto di aree fragili sensibili.

#### **Art. 41 - Recupero ambientale - omesso**

1. Sono destinate a recupero ambientale le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio.  
E' facoltà della amministrazione comunale individuare, altre aree da sottoporre a Progetti di Recupero Ambientale.

2. Nei perimetri riportati in cartografia il P.R.G. ( P.U.C.) si attua mediante progetti di recupero ambientale, normati dalle disposizioni provinciali in materia. Tali progetti indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

I progetti di recupero ambientale preciseranno:

- le opere da eseguire;
- i tempi di intervento;
- i soggetti titolari delle diverse opere.

Gli interventi dei progetti di recupero ambientale debbono tendere al riutilizzo delle aree degradate attraverso la loro integrazione col contesto produttivo, funzionale e paesaggistico nel quale sono collocate, adottando gli indirizzi generali di cui ai commi seguenti.

3. Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini va indirizzato a migliorare gli standard urbanistici realizzando nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliando e completando strutture esistenti, costruendo giardini pubblici, zone per parcheggi, campeggi e simili.

4. Il recupero delle aree degradate negli spazi aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale: rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.

5. Nelle aree degradate in seguito ad attività tuttora in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), qualora tali attività non possano essere dismesse in tempi brevi, occorre realizzare opere di sistemazione e funzionalizzazione che ne riducano il negativo impatto ambientale. A tale scopo, oltre al riordino dell'attività esistente (allontanamento dei materiali in abbandono, riqualificazione dei manufatti, ecc.) vanno individuate fasce di rispetto acustico e visivo dove realizzare schermature attraverso apposite piantumazioni, rimodellazioni del terreno o altro. Il tutto a carico degli utilizzatori responsabili del degrado al recupero del quale si intende provvedere, sulla scorta di appositi studi specialistici, anche con finalità preventive.

6. Il quadro E riporta l'elenco dei progetti di recupero ambientale previsti. In particolare:

TAVOLA	LOCALITA'	COMUNE
17	Località Pezzuoli	Sagron Mis

7. I progetti di recupero ambientale approvati saranno attuati mediante convenzione urbanistica.

#### **Art. 42 - Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino**

1. Ai sensi dell'art. 11 delle Norme del P.U.P., sono indicate le aree assegnate al Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino e la loro articolazione funzionale interna in riserve integrali, riserve guidate e riserve controllate.

La descrizione delle stesse è contenuta nell'allegato alla Relazione Illustrativa del P.U.C. (Appendice D). Esse sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio e sui parchi.

L'intero territorio del Parco è considerato area sensibile e per ogni opera di infrastrutturazione è pertanto assoggettato ai disposti dell'art. 36 delle presenti Norme.

2. All'interno del territorio assoggettato al Parco ogni intervento dovrà essere in conformità a quanto stabilito dal "Piano di Parco" approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 12939 d.d. 11.10.1996

*Norme di Attuazione - Variante Generale al P.R.G. Sagron Mis – anno 2022*

*- Adozione Definitiva -*

## TITOLO VII - PROTEZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA

### Art. 43 - Aree ~~ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva~~ con penalità ordinarie (elevata, media bassa)

1. Le aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva sono quelle individuate nella Carta di Sintesi Geologica e relativa normativa fissata dalla delibera G.P. n. 2813 d.d. 23.10.2003 e s.m..

Si rinvia alle Norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale e alla carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 04/09/2020)

### Art. 44 - Aree ~~di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico~~ con altri tipi di penalità ordinarie (da approfondire, residua da valanga, trascurabile o assente)

1. Le aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico, sono quelle individuate nella Carta di Sintesi Geologica e relativa normativa fissata dalla delibera G.P. n. 2813 d.d. 23.10.2003 e s.m..

Si rinvia alle Norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale e alla carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P.n.1317 del 04/09/2020)

### Art. 45 - Protezione di pozzi e sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti selezionate sono quelle individuate nella Carta di Sintesi Geologica delle Risorse Idriche, e sottoposta a relativa normativa provinciale fissata dalla delibera G.P. n. 2813 d.d. 23.10.2003 e s.m.. (vedi art.21 del PUP).

Per tutte le risorse idriche di livello locale (sorgenti e serbatoi non catalogati), non individuate dalla carta provinciale occorre applicare una tutela preventiva di salvaguardia con una fascia di rispetto di 100 m. Ogni intervento all'interno di detta fascia deve essere accompagnato da uno studio di fattibilità idro-geologico nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..

## TITOLO VIII – PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

### Art. 46 – Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

#### Art. 46/1 -Tipologie commerciali e definizioni (1)

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.(2)

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

#### Art. 46/2 -Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.

2. **Negli insediamenti storici**, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di **qualsiasi tipologia e superficie**, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). (3)

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. **All'esterno degli insediamenti storici**, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) aree di servizio viabilistico;
- b) aree per attrezzature e servizi pubblici;
- c) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- d) fasce di rispetto;

~~1-Riferimento: punto 1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale~~

~~2-Riferimento: punto 1, lettera c) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale (mq 800 per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di mq 1.500 per gli altri).~~

~~3-Ai fini della tutela dei centri storici e/o di edifici di particolare pregio sotto il profilo tipologico architettonico-monumentale storico, il comune può stabilire ulteriori prescrizioni sull'uso di materiali o degli arredi, sulle modalità d'intervento per apprestamento dei negozi, sia di tipo spaziale (es.: limitatamente ai piani terra) che di merceologia (es.: escludendo merci non compatibili con la tipologia dell'edificio).~~

**6.Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario** – Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15”;

#### Art. 46/3-Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001), nonché nel rispetto dell'articolo 116 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.”;

#### Art. 46/4 -Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

#### **Art. 46/5-Spazi di parcheggio**

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
  - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
  - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al Comune ai sensi della legge provinciale del commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito ~~dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A - Categoria C1-)~~ dalla Tabella A allegata al R.U.E.P. di cui al DPP 19-05-2017 n.8-61 Leg..
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

#### **Art. 46/6 - Altre disposizioni**

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 ~~viii~~ e 3.4 ~~ix~~ dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d) dei criteri provinciali. Deve in ogni caso essere assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

#### **Art. 46/7-Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti**

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 ~~x~~ dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative.

#### **Art. 46/8 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima**

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 ~~xii~~ dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita attivate da almeno cinque anni, qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri quantitativi di parcheggio ed edilizi fissati dal punto 3.2 e 3.3, il Consiglio comunale può motivatamente disporre la riduzione.

#### **Art. 46/9 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti**

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

**Art. 46/10 -Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare-  
dismessi da riqualificare.**

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale ~~di contesti edificati esistenti~~, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici ~~esistenti~~ **dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico**, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative.

# Indice generale

LEGENDA.....	1
TITOLO I - GENERALITA'.....	1
Art. 1 - <i>Natura, scopi, contenuti e riferimenti della Variante al del P.R.G. di Sagron Mis (P.U.C.)</i> .....	1
Art. 2 - <i>Modalità generali di attuazione</i> .....	1
Art. 3 - <i>Effetti e cogenza del P.U.C. P.R.G.</i> .....	2
Art. 4 - <i>omissis</i> .....	3
TITOLO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
Art. 5 - <i>Definizioni e prescrizioni di carattere generale</i> .....	3
Art. 5.1 <i>Disposizioni in materia di distanze</i> .....	3
DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI.....	3
Art. 5.2 - <i>Disposizioni generali</i> .....	3
Art. 5.3 - <i>Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni</i> .....	3
Art. 6 - <i>Equiparazione delle destinazioni insediative tra P.R.G. e D.M.1444/68</i> .....	4
Art. 8 - <i>Tipologia dei fabbricati</i> .....	6
Art. 9 - <i>Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree. Fasce di rispetto</i> .....	9
Art. 10 - <i>Parcheggi a carico dei titolari delle opere</i> .....	10
TITOLO III - URBANIZZAZIONI.....	10
Art. 11 - <i>Le urbanizzazioni</i> .....	10
Art. 12 - <i>Centri storici</i> .....	10
Art. 13 - <i>Insedimenti di edilizia mista</i> .....	11
Art. 14 - <i>Insedimenti commerciali di livello provinciale</i> .....	13
Art. 15 - <i>Insedimenti industriali, artigianali e commerciali</i> .....	14
Art. 16 - <i>Insedimenti per attività zootecniche</i> .....	14
Art. 17 - <i>Campeggi - Aree di sosta camper</i> .....	15
Art. 18 - <i>Equipaggiamenti: attrezzature e servizi</i> .....	16
Art. 19 - <i>Verde pubblico attrezzato e aree sportive all'aperto</i> .....	17
TITOLO IV - GLI SPAZI APERTI.....	18
Art. 20 - <i>Gli spazi aperti</i> .....	18
Art. 21 - <i>Aree agricole</i> .....	18
Art. 22 - <i>Baite</i> -.....	21
Art. 23 - <i>Boschi</i> .....	22
Art. 24 - <i>Pascoli</i> .....	23
Art. 25 - <i>Aree improduttive e ghiacciai</i> .....	23
Art. 26 - <i>Cave</i> .....	24
Art. 27 - <i>Discariche e centri di rottamazione. Depuratori</i> .....	24
TITOLO V - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E COMUNICAZIONI.....	25
Art. 28 - <i>Strade</i> .....	25
Art. 29 - <i>Parcheggi pubblici ed aree di servizio</i> .....	27
Art. 30 - <i>Piste da sci, impianti di risalita, aree di accesso e di servizio Omesso</i> .....	27
TITOLO VI - TUTELA AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE.....	28
Art. 31 - <i>Scopo, oggetto ed esercizio della tutela</i> .....	28
Art. 32 - <i>Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi</i> .....	28
Art. 33 - <i>Cautele per l'ambientazione degli interventi edilizi</i> .....	28
Art. 34 - <i>Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici</i> .....	30
Art. 35 - <i>Cautele per l'ambientazione degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo</i> .....	30
Art. 36 - <i>Aree fragili sensibili: ambienti d'alta montagna e fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi</i> .....	31
Art. 37 - <i>Riserve locali (Biotopi) ed elementi naturalistici di rilievo Elementi naturalistici</i> .....	32

Art. 38 - <i>Manufatti e siti di interesse rilevanza storico, culturale e naturalistico</i> .....	33
Art. 39 – <i>Aree a di tutela archeologica e. Ritrovamenti. Notifiche</i> .....	33
Art. 40 - <i>Difesa paesaggistica. Verde privato</i> .....	34
Art. 41 - <i>Recupero ambientale - omesso</i> .....	35
Art. 42 - <i>Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino</i> .....	35
TITOLO VII - <i>PROTEZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA</i> .....	36
Art. 43 - <i>Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva con penalità ordinarie (elevata,media bassa)</i> .....	36
Art. 44 - <i>Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico con altri tipi di penalità ordinarie (da approfondire, residua da valanga, trascurabile o assente)</i> .....	36
Art. 45 - <i>Protezione di pozzi e sorgenti selezionati</i> .....	36
TITOLO VIII – <i>PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE</i> . 37	
Art. 46 – <i>Disciplina del settore commerciale</i> .....	37
Art. 46/1 - <i>Tipologie commerciali e definizioni (1)</i> .....	37
Art. 46/2 - <i>Localizzazione delle strutture commerciali</i> .....	37
Art. 46/3- <i>Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli</i> .....	37
Art. 46/4 - <i>Attività commerciali all’ingrosso</i> .....	37
Art. 46/5- <i>Spazi di parcheggio</i> .....	38
Art. 46/6 - <i>Altre disposizioni</i> .....	38
Art. 46/7- <i>Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti</i> .....	38
Art. 46/8 - <i>Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima</i> .....	38
Art. 46/9 - <i>Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti</i> .....	38
Art. 46/10 - <i>Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare dismessi da riqualificare</i> .....	39